

MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

Il Programma di Sviluppo Rurale individua per i giovani agricoltori che si insediano come capo azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. L'insediamento nella Regione del Veneto, di un elevato numero di giovani nell'attività agricola risulta strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di aumentare la produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese. Pertanto, attraverso lo strumento della progettazione integrata, viene disciplinata la costituzione del "Pacchetto Giovani" che prevede l'attivazione contemporanea di più misure, fra quelle contenute nel Programma di Sviluppo Rurale, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale.

1.2 Obiettivi

Mediante l'attivazione della misura di sostegno all'insediamento si punta a favorire la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore permettendone l'assestamento strutturale iniziale.

Pertanto, sintetizzando, si individuano i seguenti obiettivi:

- a) permanenza dei giovani nelle aree rurali mediante avviamento di imprese agricole,
- b) miglioramento dell'efficienza delle imprese mediante il ricambio generazionale,
- c) integrazione nel territorio e nella società,
- d) incremento del numero di imprese condotte da giovani imprenditori,
- e) consolidamento e diffusione di imprese leader qualificate.

1.3 Ambito territoriale e limitazioni

Il progetto integrato può essere attivato in tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti richiedenti

Giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola.

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

- a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;
- b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

2.2 Criteri di ammissibilità

I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Al momento della presentazione della domanda:
 - a) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non compiuti);

- b) possedere la licenza di scuola dell'obbligo;
 - c) possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree sono ammissibili:
 1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento.
 2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione (di almeno 150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura;
- Se il giovane necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, il requisito può essere soddisfatto entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale;
- d) essersi insediato dopo il 30 novembre 2008 (18 mesi antecedenti l'approvazione della graduatoria da parte di AVEPA – art. 13, comma 4, Reg. (CE) n. 1974/2006);
 - e) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A e iscritta all'Anagrafe del Settore Primario;
 - f) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
 - g) impegnarsi a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno;
 - h) presentare un "Piano aziendale", sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto. Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format (Business Plan On Line) messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.

2. Entro e non oltre 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, pena la decadenza dell'intero pacchetto, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda e questa sia documentata nel "Piano aziendale":
 - a) acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99;
 - b) concludere i due corsi obbligatori di 25 ore ciascuno di cui al paragrafo 3.1.1;
 - c) raggiungere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana. L'elenco dei comuni totalmente o parzialmente delimitati in zona montana è riportato nell'Allegato 6 al Programma di Sviluppo Rurale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

3.1.1 Interventi: Il "Pacchetto Giovani"

Nel presente bando si ritiene strategico attivare il "Pacchetto Giovani B" (PGB), in considerazione della necessità del giovane neoinsediato di affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento

delle strutture e dotazioni aziendali. Tuttavia, alla luce delle novità introdotte dal regolamento (CE) n. 74/2009, riguardanti in particolar modo l'inserimento delle cosiddette "nuove sfide" al fine di rispondere alle priorità individuate nell'ambito degli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione CE del 19 gennaio 2009), il PGB viene attivato secondo due tipologie di piano aziendale:

1. PGB: aperto a tutti i settori produttivi ad esclusione del settore lattiero caseario.
2. PGB-LC "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario": aperto esclusivamente per il settore lattiero-caseario.

Per ogni tipologia di Pacchetto verrà stilata una graduatoria per le zone montane e una per le altre zone.

I richiedenti i contributi posso presentare istanza, nel presente bando, esclusivamente a valere su un'unica tipologia di Pacchetto.

Il premio viene corrisposto a fronte delle spese sostenute dal giovane agricoltore per l'insediamento in un'azienda agricola.

L'accesso alle provvidenze previste per la misura 112 "Insediamento di giovani in agricoltura" è vincolato alla presentazione, da parte del richiedente, di un "Piano aziendale" di impresa finalizzato a guidare il giovane imprenditore nello sviluppo della propria azienda.

L'inserimento imprenditoriale finalizzato allo sviluppo aziendale, è accompagnato da processi di ristrutturazione che prevedono investimenti strutturali e/o dotazionali non disgiunti da azioni di formazione volte alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo degli aspetti trasversali all'attività come, ad esempio, quelli relativi alla qualità delle produzioni. In accordo con la strategia comunitaria, particolare attenzione va rivolta agli interventi connessi con le "nuove sfide" come individuate nel Reg. CE n. 74/2009.

Per poter accedere al regime di aiuti il richiedente dovrà aderire, oltre che alla

- Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori",

ad almeno altre due misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Per affrontare da subito tematiche di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali, la misura da attivarsi necessariamente è la:

- Misura 121: "Ammodernamento delle aziende agricole" secondo le azioni sottoriportate:
 - Azione 121PGB: "Ammodernamento delle aziende agricole"
 - Azione 121PGB – LC: "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario".

Nel pacchetto PGB viene attivata esclusivamente l'azione 121PGB

Nel pacchetto PGB-LC viene attivata esclusivamente l'azione 121PGB - LC.

La seconda misura potrà essere selezionata dal richiedente fra:

- Misura 111 - Azione 3: "Formazione professionale",
- Misura 114: "Utilizzo di servizi di consulenza"
- Misura 132: "Partecipazione a sistemi di qualità".

La scelta effettuata, che può riguardare ulteriori misure oltre alle tre previste come livello minimo dal Programma di Sviluppo Rurale, dovrà essere giustificata e valorizzata nell'ambito del piano e risultare coerente con il progetto di sviluppo aziendale.

In ogni caso, nell'attuazione del pacchetto, il beneficiario dovrà frequentare almeno due corsi, della durata di almeno 25 ore ciascuno, volti alla formazione e/o aggiornamento relativamente agli aspetti tecnico economici e/o ambientali dell'attività aziendale intrapresa. Gli argomenti fondamentali di tali corsi devono essere previsti nel piano ed essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'impresa. Se il giovane

agricoltore non si trova nelle condizioni di dover frequentare lo specifico corso di formazione di almeno 150 ore, almeno uno dei due corsi di formazione/aggiornamento dovrà trattare tematiche riguardanti le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura.

Il costo sostenuto per la frequenza di tali corsi, quando sia carico del giovane agricoltore neoinsediato, potrà essere rendicontato dal beneficiario nell'ambito del premio all'insediamento previa presentazione dei relativi titoli di spesa e di un attestato di frequenza.

3.1.2. Spese ammissibili

A) Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori

Possono essere giustificate nell'ambito del premio per l'insediamento le seguenti spese che possono essere state sostenute anche prima della presentazione della domanda e, comunque, dopo il 30 novembre 2008:

- spese per l'insediamento: spese notarili, consulenze (fino al 5% del tetto massimo del premio; sono comprese le consulenze di tipo economico e finanziario), acquisto titoli di produzione, acquisto di terreni, corsi di formazione ed altre spese non rendicontate sulle specifiche misure eventualmente attivate nel pacchetto;
- spese relative al costo della fidejussione per l'erogazione anticipata del premio di cui al paragrafo 6.3;
- spese per investimenti collegati all'insediamento e non rendicontati nella misura 121; in tal caso non sarà possibile frazionare e/o rendicontare parzialmente nelle due misure un medesimo investimento. Fatte salve le cause di forza maggiore indicate negli "Indirizzi procedurali", il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento se non per il raggiungimento delle dimensioni economiche aziendali minime di cui al paragrafo 2.2.3 lettera c).

Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale, effettuati anche a valere sulla presente misura, non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A al presente bando.

Tutte le spese ammissibili sostenute devono essere rendicontate mediante fatture od altri titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in un quadro societario, le spese devono essere sostenute dalla medesima società.

Sono escluse le spese di esercizio per la normale attività (acquisto concimi, sementi, carburanti, ecc.), nonché le spese per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature usati.

Non sono inoltre ammissibili spese per investimenti in violazione di norme regionali, nazionali e comunitarie.

B) Altre misure attivabili nel pacchetto

Si tratta delle misure individuate nel paragrafo 3.1.1 del presente bando.

Riguardo a requisiti, caratteristiche, intensità di aiuto, vincoli e limitazioni si fa riferimento a quanto previsto negli specifici bandi di misura.

3.2 Limiti e condizioni

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa o il successivo raggiungimento della dimensione economica aziendale minima prevista, non devono derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2007, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado.

Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.

Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge.

Non è, altresì, consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsediati nell'ambito di società in cui vi sia almeno un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2007-2013) o nella passata programmazione (Misura 2, PSR 2000-2006) del premio di insediamento.

Nel caso di insediamento in una società la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella di impegno alla conduzione aziendale.

Gli investimenti realizzati a valere sulla presente misura e finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano, dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 Importo messo a bando

Per la misura di insediamento di giovani agricoltori (112) l'importo messo a bando è pari a 10.000.000 €. Tale dotazione muove una disponibilità complessiva per il Pacchetto Giovani B pari a:

1. PGB : 22.000.000 €
2. PGB-LC : 11.000.000 €

Le graduatorie di finanziabilità vengono redatte con riferimento ai suddetti limiti. Verranno considerate finanziabili tutte le istanze che consentono il rispetto di entrambi gli importi stanziati.

Viene prevista la stesura di specifiche graduatorie per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo complessivo messo a bando per ciascun Pacchetto, così modulato:

1. PGB : 3.850.000 €
2. PGB-LC : 4.400.000 €

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR);
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

Nel caso il budget riservato ad una tipologia di pacchetto giovani (PGB o PGB-LC) risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate, prioritariamente, all'interno dell'ambito territoriale omogeneo. Nel caso di ulteriori disponibilità eccedenti, queste saranno riallocate anche in altra zona territoriale in modo proporzionale fra i pacchetti in base al numero di domande ammissibili non finanziate.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il premio all'insediamento deve essere richiesto dal giovane agricoltore con la seguente modulazione:

- minimo 10.000 €, massimo 30.000 €.

L'entità del premio è commisurato alle spese ammissibili (indicate nel paragrafo 3.1.2.) giustificate mediante fatture o titoli di spesa aventi forza probatoria equivalente.

I contributi pubblici per gli interventi effettuati dal giovane agricoltore ai sensi delle misure del Programma di sviluppo rurale attivate nel progetto integrato, sono calcolati sulla base di quanto previsto nella specifica scheda misura sia per ciò che riguarda la spesa massima ammissibile sia per quanto concerne l'intensità massima di contribuzione.

L'approvazione del pacchetto da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure attivate, oltre alla misura 112.

4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione del "Piano aziendale"

Il programma previsto dal "Piano aziendale" deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito del Pacchetto Giovani saranno stabilite secondo criteri e punteggi che tengono conto anche degli obiettivi qualificanti del Piano aziendale più oltre descritti.

Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell'ambito delle singole misure attivate al di fuori del pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto.

5.1.2 Criteri per l'attribuzione dei punteggi

1) Elementi qualificanti del Piano aziendale in termini di significatività degli investimenti:

		Priorità							
		SNS = Strategica nuove sfide S = Strategica A = Alta M = Media B = Bassa							
		SETTORE							
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
Investimenti			Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S riconversione varietale nei PIF e impianti per nuovi soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A delocalizzazione*

C	Ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	B	B	A	A	S	S
D	Interventi inseriti nella lettera O								
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S

1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B	B
2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	SNS	SNS	B	B	B
3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	B	B
C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue								
1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	B	B
2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	SNS	SNS	SNS

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata, la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore.

** Le trattrici sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa.

*** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica “Nuove Sfide”	40
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l’attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: Grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

Nel settore della **Carne** sono compresi i settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Cunicolo, Avicolo, Uova.

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria “**1. Priorità di investimento**”, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall’abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti SNS: 40%,
- investimenti S: 25%,
- investimenti A: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = [0,4(40 \text{ punti}) + 0,25(30 \text{ punti}) + 0,35(20 \text{ punti})] = (16 + 7,5 + 7) = 30,5$$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell’investimento strutturale o dotazionale proposto
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell’OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

2) Elementi qualificanti le azioni di formazione (Misura 111 azione 3)

Obiettivi		Argomenti	Punti
A	Qualificazione delle produzioni	Introduzione di sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter, Reg. 1783/2003)	3
B	Innovazione aspetti commerciali	Vendita diretta in azienda e iniziative di e-commerce	2
C	Miglioramento benessere animale	Ristrutturazione con adozione di sistemi di allevamento migliorativi	2
D	Miglioramento aspetti ambientali dell’attività	Azioni volte al risparmio idrico e/o energetico; produzione di energia	3

3) Titolo di studio del giovane imprenditore

Titolo	Punti
Laurea nel settore agrario, forestale, veterinario ed equipollenti	7
Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario	3

4) Esperienza professionale come coadiuvante

Titolo	Punti
Esercizio di attività agricola come coadiuvante, regolarmente iscritto all'INPS, fino a quattro anni precedenti la presentazione della domanda	0,5 punti per anno

5. Dislocazione geografica

Titolo	Punti
Aziende situate in "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nell'allegato 1 del Programma di Sviluppo Rurale. Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in area D, e devono effettuare investimenti strutturali in area D	10

6. Svantaggi altitudinali delle zone montane

Titolo	Punti
Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1000 m slm	1
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 300 m slm e 1000 m slm	0,8

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

7. Svantaggi orografici delle zone montane

Titolo	Punti
Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento superiore al 46%	2
Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%	1

Per gli investimenti strutturali o miglioramenti fondiari si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

All'interno delle categorie di punteggio 1), 2), 3) 6) e 7) è attribuibile un solo punteggio.

Il punteggio massimo è pari a 65 punti in zona montana e a 52 punti nelle altre zone.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione, solo ed esclusivamente, per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Il Piano aziendale

Il piano rappresenta il progetto di sviluppo dell'impresa; deve assicurare la coerenza logica degli interventi programmati al fine della valutazione complessiva dell'operazione di insediamento e la conseguente corresponsione dell'aiuto pubblico.

Il programma previsto dal piano deve essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Il piano contiene i seguenti elementi:

- Sintesi del progetto proposto
- Descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda e a seguito degli investimenti
- Il piano economico-finanziario
- Relazione conclusiva sul progetto

6.2 Presentazione dell'istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria

Presentazione, entro i termini stabiliti dal presente bando **della domanda di aiuto** relativa alla misura 112, corredata da:

1. documentazione comprovante il punteggio richiesto, con allegata la copia fotostatica del titolo di studio;
2. Piano Aziendale;
3. certificazione attestante la qualifica di IAP;
4. **domande di aiuto**, complete delle dichiarazioni previste, relative alle misure che i beneficiari intendono attivare nell'ambito del pacchetto integrato con allegata la documentazione prevista dalla relativa misura.

Per gli aderenti alla **misura 121** (azione S o azione LC) la domanda di aiuto dovrà essere corredata da:

1. **atti progettuali** completi di relazione tecnica e, secondo le modalità indicate nel documento di "Indirizzi prohe

10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
11. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
12. documentazione che comprovi le caratteristiche dell'impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici.

I documenti indicati per la:

- **misura 112** ai numeri 1., 2., 4

- **misura 121** ai numeri 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, 12.

sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Per la **misura 112**:

- la documentazione di cui al punto 3, se non presente in allegato alla domanda di aiuto, può essere integrata:
 1. entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia necessità di un periodo di adattamento per avviare e ristrutturare l'azienda e questa necessità sia documentata nel "Piano Aziendale", oppure
 2. entro il termine di 45 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda.

Per la **misura 121 (azione S o azione LC)**:

- la documentazione indicata al punto 2., se non presente in allegato alla domanda, può essere presentata all'ufficio di AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, pena la decadenza della domanda di aiuto relativa alla misura 121 e le relative conseguenze sulla domanda di insediamento. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda il giovane dovrà allegare il progetto grafico delle opere da effettuare firmato da un professionista abilitato con allegata la dichiarazione del professionista che l'intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti.
- la documentazione indicata al punto 3., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

AVEPA, entro 31 maggio 2010, adotterà il decreto di finanziamento delle operazioni.

Entro 60 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande, il beneficiario deve presentare, se del caso, la domanda di erogazione anticipata del premio all'insediamento corredata dalla fideiussione di cui al paragrafo 6.3.

6.3 Erogazione delle provvidenze. Fideiussioni

L'erogazione delle provvidenze pubbliche sulle varie misure del pacchetto è subordinata all'attuazione complessiva del piano aziendale. Pertanto, l'erogazione anticipata, in unica soluzione, del premio e quella eventuale degli aiuti agli investimenti sono vincolate alla presentazione, da parte del beneficiario, di una fideiussione per un valore pari al 110% dell'aiuto pubblico anticipato. Come indicato al punto 6.2 numero 3), tale fideiussione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

Il premio all'insediamento ed i contributi previsti dalle altre misure inserite nel progetto integrato d'impresa vengono, pertanto, corrisposti secondo le seguenti modalità:

Il premio all'insediamento viene erogato, in unica soluzione, come anticipazione su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato. A conclusione delle attività dovranno essere presentati i titoli di spesa giustificativi. In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, il premio potrà essere erogato direttamente su presentazione dei giustificativi di spesa da presentarsi entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di finanziamento delle domande.

I contributi previsti dalle misure di investimento attivate nel progetto integrato vengono erogati:

- prima dell'effettuazione delle spese, su presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'importo anticipato, limitato al 20% dell'aiuto pubblico all'investimento.
- mediante acconti successivi, previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori corredati dei relativi titoli di spesa ammissibili
- alla conclusione dei lavori, nei termini prescritti dalla specifica misura, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

I contributi previsti dalle altre misure attivate nel progetto integrato vengono erogati alla conclusione delle operazioni riferite a ciascuna misura attivata, previa presentazione della richiesta di saldo corredata dai titoli di spesa ammissibili.

Il saldo delle singole misure potrà essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del piano di sviluppo.

Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti dal piano aziendale, il relativo collaudo e la verifica dell'acquisizione dei requisiti di IAP.

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.:

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,.....);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
6. allegati a consuntivo previsti dal Piano aziendale

6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale e delle condizioni di Insediamento. Riduzioni e decadenza.

6.4.1 Monitoraggio del Piano aziendale

Nel corso dell'attuazione del progetto integrato d'impresa AVEPA effettua monitoraggi in itinere sullo sviluppo del piano aziendale.

Tali controlli saranno effettuati in corrispondenza di almeno uno dei "punti di verifica" individuati dal piano. Con "punto di verifica" si intende una data, all'interno del programma, nella quale sia possibile verificare l'andamento del progetto.

In corrispondenza dei punti di verifica individuati verrà monitorato lo sviluppo del piano attraverso l'analisi degli oggetti verificabili elencati nel piano stesso (es. fatture, risultati di collaudo, ecc.)

Alla conclusione del piano, entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, dovranno risultare realizzati tutti gli investimenti e le spese previste per le varie misure e dovrà essere predisposta una scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

Fermo restando il limite di spesa approvato, possono essere ammesse variazioni alle spese autorizzate purché ritenute coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale. La variazione dovrà essere comunicata alla struttura periferica di AVEPA competente per la necessaria valutazione della coerenza con il Piano aziendale approvato.

In ordine alla spesa ammissibile accertata in sede di collaudo si applicano le eventuali riduzioni previste dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

Con riferimento alla spesa ammissibile dichiarata in sede di rendicontazione finale:

- a) per la misura 112, la spesa ammissibile sostenuta deve essere almeno pari al 70% di quella autorizzata in sede di approvazione pena la decadenza totale del Piano.
- b) per le altre misure previste dal Piano, si applicano le disposizioni riportate nel capitolo "Riduzioni" del documento di "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando.

In relazione alla realizzazione del Piano aziendale:

1. per i piani che prevedono 3 misure, queste devono essere tutte concluse assicurando la funzionalità del progetto e nel rispetto delle condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b), a pena di decadenza totale del piano;
2. per i piani che prevedono 4 o più misure, può essere accettata la non realizzazione al massimo di una misura non obbligatoria, a patto che sussista la funzionalità del progetto e che siano rispettate le condizioni previste dai sopra riportati punti a) e b) per le misure realizzate, a pena di decadenza totale del piano;

6.4.2 Verifica delle condizioni di insediamento

Entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, il beneficiario dell'aiuto deve presentare la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2.3 del presente bando.

La presentazione dei documenti attestanti il raggiungimento del requisito di cui al paragrafo 2.2.2 punto a), qualora ne ricorrano i presupposti, può essere effettuato entro i dodici mesi successivi al termine del periodo sopra indicato (pertanto entro 48 mesi dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno).

Entro i tre anni dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, inoltre, qualora il beneficiario non sia in possesso di un titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario di cui al primo trattino della lettera c) del paragrafo 2.2.1, dovrà essere acquisito, a dimostrazione della capacità professionale, l'attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore riconosciuto dalla Regione.

Entro 60 giorni dal ricevimento, AVEPA verifica la congruità della documentazione e qualora anche un solo requisito non sia soddisfatto, avvia la procedura di revoca dell'aiuto.

6.4.3 Verifica del rispetto del piano

Successivamente alla richiesta di pagamento del saldo relativo all'ultima misura attuata, AVEPA, nei termini e con le modalità previste nel proprio manuale delle procedure, procede alla verifica del rispetto del piano aziendale. In caso di difformità accertate, fatte salve le cause di forza maggiore, AVEPA provvede ad avviare le procedure per il recupero delle provvidenze pubbliche accordate.

Allegata alla richiesta di saldo, il beneficiario dovrà compilare e presentare la scheda di "Riepilogo della situazione economica aziendale" redatta sulla base degli ultimi dati fiscali disponibili.

MISURA: 111 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE RIVOLTA AGLI ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE

AZIONE: 3 - Interventi di formazione individuale in azienda

1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE

1.1 Descrizione generale

L'agricoltura e la silvicoltura odierne abbisognano in modo particolare di adeguate azioni di formazione e di informazione per accrescere le capacità professionali degli imprenditori, per avvicinarli alle innovazioni tecnologiche e per sensibilizzarli alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione etico-sociale dell'impresa.

Tra le tipologie di formazione, l'attività di tipo individuale risulta senz'altro interessante in quanto i contenuti, la tempistica, e la metodica sono mirati alle necessità del singolo. Nell'ambito della formazione individuale, l'attività di sostegno, fornita da una figura qualificata, all'imprenditore direttamente nella propria azienda può contribuire all'accrescimento di conoscenze specifiche. Tale azione comprende interventi mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore attraverso una attività formativa a carattere individuale da svolgersi nell'azienda dell'utente e/o in altre aziende agricole. Il Piano formativo, che definisce l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico e la tempistica di realizzazione delle attività, potrà vertere su tematiche inerenti, a titolo di esempio, ai sistemi di conduzione etica dell'azienda, di conduzione con metodo biologico, i sistemi di gestione ambientale, di riconversione aziendale, la biodiversità, l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE, l'acquisizione della TCI, i contenuti a supporto delle misure attivate nell'ambito dei Progetti integrati di impresa.

1.2 Obiettivi

- Favorire il miglioramento e la qualità delle conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori
- Consolidare la consapevolezza del ruolo multifunzionale dell'agricoltura anche con riferimento alla relativa funzione ambientale, etica e sociale
- Agevolare la diffusione e l'implementazione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa anche allo scopo di avvicinare le imprese al mercato
- Sensibilizzare e diffondere le conoscenze per la salvaguardia della biodiversità e per ridurre le emissioni di gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici per indurre una maggior produzione ed utilizzazione di energie rinnovabili e una migliore gestione delle risorse idriche.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi di cui alla presente azione riguardano l'intero territorio regionale

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in conformità alla misura 112 - PG.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nell'ambito del Pacchetto Giovani; i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dal rispettivo bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi

Interventi di formazione individuale, mirati all'acquisizione di competenze specifiche da parte dell'imprenditore agricolo, sviluppate internamente all'azienda o in altre aziende agricole, sulla base di un piano formativo individuale. Le tematiche da sviluppare dovranno essere coerenti con gli obiettivi che l'imprenditore agricolo intende perseguire con il progetto integrato d'impresa.

Saranno ammessi interventi formativi della durata minima di 25 ore.

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla Misura 111 azione 3 "Adempimenti amministrativi e organizzativi per la realizzazione degli interventi.

3.1.2. Spese ammissibili

- spese per compenso formatore; sono previste 2 fasce di livello:
 - a) docenti universitari, dirigenti pubblici, dirigenti d'azienda, professionisti esperti di settore laureati o diplomati con esperienza triennale specifica per la tematica da trattare: massimo € 80/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;
 - b) ricercatori universitari, funzionari pubblici, professionisti ed esperti laureati o diplomati con esperienza specifica per la tematica da trattare: massimo € 60/ora, al lordo di irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.
- spese accessorie fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile:
 - noleggio e acquisto di materiali e supporti didattici.
 - rimborso spese per attività del formatore e dell'allievo inerenti l'intervento formativo.

3.2. Limiti e condizioni

Il beneficiario individua e sceglie liberamente il tecnico formatore, o eventualmente più tecnici formatori, in funzione delle specifiche esigenze descritte in un piano formativo individuale. L'attività formativa deve essere realizzata da formatori esperti afferenti ad organismi accreditati alla formazione.

Il tecnico formatore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- istruzione secondaria superiore;
- esperienza documentabile in attività di docenza nell'ultimo triennio;
- specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento, che dovrà risultare documentata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e/o all'esperienza professionale acquisita.

La presentazione del curriculum del formatore è obbligatoria e lo stesso dovrà essere allegato al piano formativo individuale ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda di aiuto.

Il formatore non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114. Gli interventi previsti dalla presente azione non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.

Il tecnico formatore è tenuto inoltre a utilizzare nell'esecuzione dell'attività le procedure informatiche che saranno messe a disposizione dalla Regione del Veneto.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Saranno finanziate tutte le domande presentate nell'ambito dei Pacchetti Giovani inserite nella specifica graduatoria.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Per la realizzazione delle iniziative è previsto un contributo fino al 80% della spesa ammissibile massima di € 2.000,00.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Il presente aiuto può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario una sola volta nell'arco della durata del Programma.

4.4 Termini e scadenze

L'attività formativa deve essere conclusa entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del progetto. La data di avvio dell'attività formativa non potrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande presentate saranno inserite nella specifica graduatoria Pacchetto Giovani secondo le priorità per la stessa previste.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dei progetti

Con la domanda di ammissione ai benefici è prevista la presentazione di un Piano formativo individuale che descrive l'argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza del discente e gli obiettivi da raggiungere, il programma didattico, il calendario di massima delle attività formative, il programma di spesa, il curriculum del formatore e gli eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo. Il Piano formativo individuale è predisposto e sottoscritto dal formatore e validato dall'Organismo accreditato alla formazione a cui afferisce il formatore.

6.2 Adempimenti del beneficiario

Il soggetto beneficiario risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione. Non sono ammesse varianti di tipo sostanziale al piano formativo individuale approvato, ovvero modifiche del quadro complessivo delle relative iniziative e delle modalità di realizzazione, soprattutto se comportano variazioni riguardanti gli elementi di priorità valutati in sede di istruttoria, e comunque rispetto al perseguimento degli obiettivi iniziali. Variazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventi particolari ed eccezionali dovranno, in ogni caso, essere sottoposte alla valutazione di Avepa, ai fini dell'eventuale autorizzazione.

6.3 Realizzazione delle attività formative

Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione dell'attività prevista dal presente bando, viene fatto esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA. Le attività di formazione dovranno essere documentate attraverso l'apposito registro presenze debitamente compilato e sottoscritto da parte del discente e del formatore.

Ai fini della valutazione dell'intervento formativo, esso è considerato concluso proficuamente con la realizzazione completa dell'intero percorso.

6.4 Presentazione dei progetti

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. il divieto di esercitare, per il medesimo soggetto richiedente, attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114;
 - b. che gli interventi previsti con questa domanda non prefigurano in alcun modo azioni di consulenza aziendale;

3. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;
4. documentazione provante l'accreditamento dell'organismo alla formazione al quale afferisce il tecnico formatore;
5. piano formativo individuale (secondo la modulistica e le modalità predisposte da AVEPA);
6. eventuali altri documenti ritenuti utili a supporto del progetto formativo, anche in relazione ad eventuali attestazioni relative a titoli di merito;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.5 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. documentazione attestante lo svolgimento dell'iniziativa formativa secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA;
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATO TECNICO¹

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Avvio intervento formativo: almeno 7 giorni prima dell'inizio del singolo intervento deve essere presentata ad AVEPA la comunicazione di avvio corredata dalla seguente documentazione:

- calendario definitivo delle lezioni completo di orari, delle tematiche trattate e della sede/i;
- scheda docente con relativo riferimento per la reperibilità;
- registro presenze per la vidimazione;

Variazioni nella gestione degli interventi: sono oggetto di preventiva comunicazione con almeno 2 giorni di anticipo le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:

- sede, data e orario di svolgimento delle lezioni;
- sospensione o annullamento della lezione

Registro presenze: ciascun intervento formativo deve essere dotato di un apposito "Registro presenze", preventivamente vidimato da AVEPA, nel quale verrà indicato il nominativo dell'allievo. Il registro dovrà essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte dell'allievo e del relativo docente.

Allo scopo di assicurare la corretta tenuta del Registro pr

Attestato di frequenza: l'Attestato di frequenza viene rilasciato dal soggetto attuatore dell'azione formativa al soggetto che abbia frequentato regolarmente l'intero percorso formativo (100% delle ore previste).

Il documento redatto sulla base dell'apposito fac-simile, deve riportare la denominazione ed il codice assegnati al piano formativo, la data e la sede di svolgimento, la denominazione per esteso ed il timbro dell'organismo attuatore, l'indicazione del numero di ore e della percentuale di frequenza, la denominazione e la firma del rappresentante abilitato alla sua sottoscrizione (legale rappresentante, responsabile progetto/corso).

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA

AZIONE 1 – Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli

1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

1.1 Descrizione generale

L’azione prevede un aiuto agli imprenditori agricoli a rimborso parziale delle spese sostenute per l’utilizzo dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell’ambiente e dello spazio rurale. Gli interventi dell’azione sono indirizzati al settore agricolo e vertono su tematiche riguardanti l’obiettivo “competitività del settore agricolo e forestale” (asse 1) e l’obiettivo “gestione del territorio e ambiente” (asse 2).

1.2 Obiettivi

I principali obiettivi dell’azione sono i seguenti:

- promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli;
- far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e protezione dell’ambiente;
- accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli;
- diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro;
- diffondere le conoscenze in materia di cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti.

1.3 Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull’intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
- b) essere titolare o legale rappresentante di un’impresa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) essere iscritto all’Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – Pacchetto Giovani.

Per le domande presentate nell’ambito di Progetti Integrati, i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi.

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipi di interventi

Utilizzo di servizi di consulenza agricola sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell’azienda beneficiaria:

- a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:

- criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.
- b) Ambiti di applicazione facoltativi “nuovi standard”, quali ad esempio:
 - ambiente;
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - benessere degli animali;
 - buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - sicurezza sul lavoro.
- c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle “nuove sfide”:
 - tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell’uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, etc.);
 - qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
 - miglioramento dell’efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
 - gestione sostenibile d’impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);
 - innovazione e trasferimento tecnologico e ICT;

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell’ambito di applicazione.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità sul BUR del Veneto, per l’utilizzo di servizi di consulenza agricola erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto. L’IVA non costituisce spesa ammissibile.

3.3. Limiti e condizioni

L’agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Essa non è cumulabile con quella di cui all’azione 2.

Nell’ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell’ambito della misura 131.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell’ambito dell’azione 3 della misura 111.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L’importo messo a bando è pari a € 2.250.000,00 per le domande presentate al di fuori dei Pacchetti Giovani..

Saranno inoltre finanziate le domande presentate nell’ambito dei Pacchetti Giovani, inserite in posizione utile nelle rispettive graduatorie.

Per ciascuna tipologia di domanda è prevista una riserva di fondi, corrispondente al 25% della dotazione finanziaria, per il finanziamento delle domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti con aziende ricadenti in zone montane.

4.2 Livello ed entità dell’aiuto

Il livello di aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Livello di consulenza	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
Consulenza base (1 visita aziendale intermedia)	1.500,00	1.200,00
Consulenza base e consulenza avanzata (2 visite aziendali intermedie)	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all'erogazione di una consulenza.

L'aiuto potrà essere concesso:

- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;
- per l'utilizzo di consulenze su argomenti differenti.

L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un'unica soluzione a saldo.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione

La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento sul BUR del Veneto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande presentate nell'ambito dei Progetti Integrati saranno inserite nelle relative graduatorie secondo le condizioni di priorità e di preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

Per le domande presentate al di fuori dei Progetti Integrati è prevista la formazione di due graduatorie regionali:

- a) ZONE MONTANE (condizione di priorità). In questa graduatoria vengono inserite le domande ammissibili presentate da soggetti richiedenti le cui aziende hanno almeno il 51% della superficie agricola totale regionale (SAT) ricadente in zone montane del territorio regionale del Veneto, indicate nell'allegato G del presente provvedimento.

Le domande vengono finanziate sulla base della posizione assunta in graduatoria, fino ad esaurimento dell'importo previsto dal bando per le zone montane.

- b) ALTRE ZONE. In questa graduatoria vengono inserite tutte le altre domande ammissibili.

Le eventuali risorse finanziarie non utilizzate per carenza di domande ammissibili nell'ambito di una graduatoria, sono destinate al finanziamento delle domande collocate in posizione utile nell'altra.

Le due graduatorie vengono predisposte sulla base di punteggi attribuiti in funzione delle seguenti condizioni di priorità:

A. Condizioni soggettive

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Professionalità dell'Imprenditore	Imprenditore agricolo professionale (IAP) o in alternativa Iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS	Punti 5

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

Nel caso di società di persone o cooperative agricole, la domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Organismi di consulenza

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione agricola, riconosciuti dalla Regione e che sarà notificato da AVEPA, contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o che sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it) e di AVEPA (www.avepa.it), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

6.2. Servizi di consulenza

Per "servizio di consulenza" s'intende l'insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.

Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l'individuazione delle problematiche aziendali, gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.

Copia del contratto deve essere trasmessa ad AVEPA nei termini e con le modalità che saranno dalla stessa previste.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi obbligatori e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità della domanda di contributo.
- Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o "in gruppo ristretto", con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
- Consegna di documentazione informativa riguardante l'ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d'intervento).
- Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.
In caso di consulenza di base, potrà essere prevista nella domanda di aiuto l'effettuazione di una sola verifica aziendale intermedia con la corrispondente riduzione degli importi di spesa ammissibile e contributo come indicato al precedente punto 4.3 "Limiti di intervento e di spesa".
- "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della

medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato e conservate in azienda.

AVEPA adotta disposizioni specifiche ai fini della verifica della compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell'operatore.

Nell'esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della Regione del Veneto.

L'operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari che sono stati esaminati; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell'operatore interessato.

La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.

Al termine dell'attività vanno trasmessi ad Avepa: la scheda aziendale e la documentazione relativa alla rendicontazione.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).

Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:

- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza devono svolgere il servizio di consulenza aziendale in modo conforme agli obblighi previsti dal presente bando e dalle disposizioni specifiche adottate da AVEPA.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del riconoscimento.

6.3 Presentazione della domanda

Ciascun soggetto richiedente con superficie agricola totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
 - b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 2 della misura 114;
 - c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
 - d. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
 - e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA

AZIONE 2 – Servizi di consulenza forestale

1 DESCRIZIONE DELL’AZIONE

1.1 Descrizione generale

L’azione prevede un aiuto ai detentori di aree forestali a rimborso parziale delle spese sostenute per l’utilizzo dei servizi di consulenza che dovranno essere erogati solo ed esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono i detentori di aree forestali nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore e garantire la salvaguardia dell’ambiente.

Gli interventi dell’azione sono indirizzati al settore forestale e vertono su tematiche riguardanti l’obiettivo “competitività del settore agricolo e forestale” (asse 1) e l’obiettivo “gestione del territorio e ambiente” (asse 2).

1.2 Obiettivi

I principali obiettivi dell’azione sono i seguenti:

1. promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale dei detentori di aree forestale;
2. far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e protezione dell’ambiente;
3. accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali dei detentori di aree forestali;
4. diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche, forestali ed ambientali e sicurezza sul lavoro;
5. facilitare l’applicazione da parte dei detentori di aree forestali delle condizioni relative alla protezione della natura, nel rispetto della Direttiva sulla valutazione dell’incidenza ambientale;
6. diffondere le conoscenze in materia di cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti.

1.3 Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull’intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:

- a) essere detentori a qualunque titolo e gestori, singoli o associati, di natura privata, di superfici forestali; Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipi di interventi

Utilizzo di servizi di consulenza forestale sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell’azienda beneficiaria:

- a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:
 - criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria;
- b) Ambiti di applicazione facoltativi “nuovi standard”, quali ad esempio:
 - ambiente;
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - benessere degli animali;

- buone condizioni agronomiche, forestali e ambientali;
 - sicurezza sul lavoro.
- c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle “nuove sfide”:
- tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell’uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, partecipazione ai mercati locali del carbonio, etc.)
 - qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
 - miglioramento dell’efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
 - gestione sostenibile d’impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);
 - innovazione e trasferimento tecnologico e ICT;

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell’ambito di applicazione.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità sul BUR del Veneto, per l’utilizzo di servizi di consulenza forestale erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

L’IVA non costituisce spesa ammissibile.

3.3. Limiti e condizioni

L’agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Essa inoltre non è cumulabile con quella di cui all’azione 1.

Nell’ambito della presente misura non possono essere ammesse le attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell’ambito della misura 131.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell’ambito dell’azione 3 della misura 111.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L’importo messo a bando è pari a € 150.000,00.

4.2 Livello ed entità dell’aiuto

Il livello di aiuto è pari all’80% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L’importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Livello di consulenza	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
Consulenza base (1 visita aziendale intermedia)	1.500,00	1.200,00.
Consulenza base e consulenza avanzata (2 visite aziendali intermedie)	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all'erogazione di una consulenza.

L'aiuto potrà essere concesso:

- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;
- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;
- per l'utilizzo di consulenze su argomenti differenti.

L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un'unica soluzione a saldo

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione

La consulenza deve essere erogata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento sul BUR del Veneto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

La graduatoria viene predisposta sulla base dei punteggi attribuiti in funzione delle seguenti condizioni di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Ubicazione area forestale	Area forestale ubicata all'interno di aree naturali protette (parco e area naturale protetta, Natura 2000, etc.) ⁽¹⁾	Punti 5
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari o Regole che gestiscono l'area forestale	Punti 2

⁽¹⁾ La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% dell'area forestale sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadano in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.

Il punteggio massimo è pari a 7 e deve essere indicato nella domanda di contributo da parte del soggetto richiedente.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data preferenza alla domanda in base ai seguenti elementi:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Certificazione della gestione forestale sostenibile	Possesso della certificazione della gestione forestale sostenibile secondo lo standard PEFC o FSC ⁽¹⁾	1
Età.anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita ⁽²⁾	2 Decrescente

⁽¹⁾ Preferenza assegnata in caso di foresta certificata, ovvero il proprietario gestore del fondo sia in possesso del certificato e del relativo codice della gestione forestale sostenibile

⁽²⁾ Nel caso di società di persone, la domanda viene inserita in graduatoria sulla base della data di nascita del socio più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Organismi di consulenza

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione forestale, riconosciuti dalla Regione.

L'elenco sarà notificato da AVEPA contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it) e di AVEPA (www.avepa.it), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

6.2. Servizi di consulenza

Per "servizio di consulenza" s'intende l'insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.

Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza, è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l'individuazione delle problematiche aziendali, gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.

Copia del contratto deve essere trasmessa ad AVEPA nei termini e con le modalità che saranno dalla stessa previste.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi obbligatori e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità della domanda di contributo.
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o "in gruppo ristretto", con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
- c) Consegna di documentazione informativa riguardante l'ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d'intervento).
- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.
In caso di consulenza di base, potrà essere prevista nella domanda di aiuto l'effettuazione di una sola verifica aziendale intermedia con la corrispondente riduzione degli importi di spesa ammissibile e contributo come indicato al precedente punto 4.3 "Limiti di intervento e di spesa.
- e) "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato e conservate in azienda.

AVEPA adotta disposizioni specifiche ai fini della verifica della compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell'operatore.

Nell'esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della Regione del Veneto.

L'operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell'operatore interessato.

La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.

Al termine dell'attività vanno trasmessi ad AVEPA: la scheda aziendale, e la documentazione relativa alla rendicontazione.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).

Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:

- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza sono soggetti agli obblighi concernenti l'effettiva e conforme esecuzione del servizio di consulenza aziendale, descritti nel presente bando.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del riconoscimento.

6.3 Presentazione della domanda

Ciascun soggetto richiedente con superficie totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
 - b. il divieto di cumulare questa azione con quella prevista dall'azione 1 della misura 114;
 - c. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
 - d. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
 - e. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

Il sistema agroalimentare veneto si basa sia sulla produzione di commodities, da parte prevalentemente di aziende medio grandi, sia su produzioni di elevata ed elevatissima qualità ottenute da aziende specializzate di piccole e medie dimensioni. Perché questo sistema possa affrontare e vincere le sfide dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati, risulta strategico consolidare la competitività del sistema attraverso una serie di interventi mirati all'ammmodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo-strategico delle imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole. Inoltre, gli interventi previsti dalla presente misura sono volti ad affrontare anche la tematica delle "Nuove Sfide" in accordo con la strategia comunitaria.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la misura 121 viene attivata con due distinte modalità:

1. come misura singola con riserva di fondi per specifiche aree e tipologie di azione;
2. nell'ambito del Pacchetto giovani, come misura obbligatoria per i giovani già insediati (PGB).

1.1.1 Applicazione come misura singola

La misura viene attivata secondo due tipologie di azione:

1. Misura 121, azione S, "Ammodernamento delle aziende agricole" per tutti i comparti produttivi ad esclusione del settore lattiero caseario;
2. Misura 121, azione LC, "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" (solo per il latte vaccino).

Per ciascuna tipologia di azione verranno stilate due graduatorie: una per le zone montane e una per le altre zone.

I richiedenti possono presentare istanza, nel presente bando, esclusivamente a valere su un'unica tipologia di azione e zona.

In particolare :

Misura 121 azione S: "Ammodernamento delle aziende agricole".

Riguarda tutti i settori, ad eccezione di quello lattiero caseario, con i limiti, vincoli e priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma.

Comprende anche gli interventi relativi alle "Nuove Sfide":

- a) Produzione di energia e miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture. L'applicazione riguarda tutti i settori, ad eccezione di quello lattiero caseario e prevede investimenti volti alla produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall'attività aziendale. L'azione ricomprende anche la realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa da utilizzarsi a fini energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- b) Riduzione dell'impatto ambientale e difesa attiva colture. Riguarda tutti i settori produttivi, ad eccezione di quello lattiero caseario e prevede l'introduzione di macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e la conservazione del suolo. Sono compresi anche gli interventi di difesa attiva delle coltivazioni e gli interventi per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti.

c) Riconversione irrigua. Riguarda la riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzata al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

Misura 121 azione LC: “Ristrutturazione del settore lattiero-caseario”.

Riguarda gli interventi di ristrutturazione produttiva del settore lattiero caseario con i limiti, i vincoli e le priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma.

1.1.2 Applicazione nell’ambito del Pacchetto Giovani come misura obbligatoria (PGB)

La misura viene attivata, come misura obbligatoria, nell’ambito del Pacchetto Giovani destinato ai soggetti già insediati (PGB).

Per l’applicazione nel Pacchetto Giovani sono definite le seguenti azioni:

Azione 121PGB:	“Ammodernamento delle aziende agricole”
Azione 121PGB – LC:	“Ristrutturazione del settore lattiero-caseario” (solo latte vaccino)

L’azione 121PGB – LC si applica esclusivamente al settore lattiero caseario, mentre l’azione 121PGB si applica a tutti gli altri settori produttivi e comprende anche gli interventi relativi alle “Nuove sfide”.

In ogni caso, valgono i limiti, vincoli e priorità previsti dal Pacchetto Giovani e dai capp. 5.2.4 e 10 del Programma.

Lo specifico paragrafo del presente bando individua gli interventi ammissibili, sia tradizionali che riguardanti le “Nuove Sfide”.

1.2 Obiettivi

Gli obiettivi principali della misura sono:

- Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell’agricoltura e delle sue attività.
- Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici.
- Miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli.
- Favorire i processi di integrazione nell’ambito delle filiere e dei mercati.
- Sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale.
- Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle riforme nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato esigenze del mercato (es.: settore del tabacco).
- Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell’ambiente, di sicurezza sul lavoro.
- Favorire l’innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.
- Favorire un ruolo attivo dell’agricoltura nel combattere i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio da fonti fossili, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la migliore gestione delle risorse idriche.
- Favorire la ristrutturazione del settore lattiero caseario.

1.3 Ambito territoriale

1.3.1 Applicazione come misura singola

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

Per gli interventi effettuati nelle zone montane come classificate in Allegato 6 al PSR, viene prevista una specifica riserva dell’importo messo a bando.

1.3.2 Applicazione nell'ambito del Pacchetto giovani

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti beneficiari

1. Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.

2.2 Criteri di ammissibilità

2.2.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa):

- a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP;
- b) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.
Per le lauree sono ammissibili:
 1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento,
 2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;
 - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda;
- c) avere età inferiore a 65 anni.

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.

2.2.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
 - b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
 - c) presenza in Veneto di almeno una U.T.E. come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503;
 - d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) nelle zone montane e ad almeno 10 UDE nelle altre zone;
 - e) titolarità di quota latte al 1° aprile 2009 per le aziende che presentino istanza relativa al settore lattiero-caseario (Misura 121 azione LC "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario");
 - f) presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale espressa in termini di incremento del Reddito Operativo.
- Ad eccezione del settore lattiero-caseario, nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale parametro economico, il rendimento globale dell'operazione può essere valutato attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:

- miglioramento della qualità delle produzioni;
- incremento occupazionale;
- incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
- riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico.

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante, dedotta quella relativa a produzioni, eventualmente, già certificate.

Per PLV certificata si fa riferimento a quella soggetta a sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla Comunità europea come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG), a Marchio Regionale (L.R. 12/2001) o a certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS).

Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l'iscrizione all'INPS. Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento.

L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche, e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori.

La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene espressa in ettari di superficie riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari almeno al 25 % dei consumi totali precedenti all'intervento di riconversione.

Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per il periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell'istanza e il recupero delle provvidenze erogate.

Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.

Se gli interventi previsti dalla misura sono effettuati in aziende gestite da giovani agricoltori neoinsedati dovranno essere inseriti nel piano aziendale previsto dal Pacchetto Giovani B che sostituisce il piano aziendale di cui alla presente lettera;

- g) presentazione di una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.
- h) impegno a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

- i) impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno

Per le domande di adesione alla misura 121_PGB, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, i requisiti indicati alla lettera d) verranno valutati come prospettiva da conseguire entro la conclusione del Piano aziendale attraverso gli investimenti e le azioni ivi previsti.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2008, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
3. Le imprese costituite nell'anno 2009 e nel 2010, in mancanza di dichiarazione annuale IVA completa, possono:
 - a. compilare la scheda di bilancio per l'anno 2009, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno;
 - b. utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al paragrafo 4.3, si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato alle aziende preesistenti nel corso dei cinque anni precedenti la data del termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sul presente bando.

2.2.3 Deroghe per il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione

Gli investimenti dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

Ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento e dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, per tutti i beneficiari, compresi i giovani agricoltori neoinsediati, sono ammesse le sottoportate deroghe.

Con riferimento alla *Direttiva 96/61/CE* sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) riguardante una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000 posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe), il principio generale è quello

1. Interventi di miglioramento fondiario;
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale;

B. Ammodernamento tecnologico

1. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
 - riduzione dei costi;
 - miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;
 - trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.
2. Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale.

C. Ammodernamento organizzativo-strategico

1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni.
2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda.
3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle “Nuove sfide”

1. Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia. Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti con esclusione dei terreni situati in zona montana, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (*Acer campestre* L.), Bagolaro L. (*Celtis australis*), Carpino (*Carpinus betulus*), Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.), Castagno (*Castanea sativa* L.), Farnia (*Quercus robur* L.), Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa* Willd.), Gelso bianco (*Morus alba* L.), Gelso nero (*Morus nigra* L.), Olmo campestre (*Ulmus minor* Miller), Olmi ibridi, Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertner), Platano (*Platanus x hispanica* Munch), Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (*Populus nigra* L.) e Pioppo bianco (*Populus alba* L.), Paulownia tomentosa (Paulonia), Rovere (*Quercus petraea* Mattus.). La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.
 - non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
 - la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari.
2. Introduzione di macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento mediante:
 - a) il miglioramento dell'efficienza energetica
 - b) la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
3. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in kW/h), a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall'attività aziendale. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.

4. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei prodotti.
5. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi.
6. Miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale.
7. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

3.1.2 Misura 121 azione LC - Ristrutturazione del settore lattiero-caseario –

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 inerenti il settore lattiero caseario.

3.1.3 Misura 121 azione 121PGB - Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neoinsediati

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 .

3.1.4 Misura 121 azione 121PGB – LC Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neoinsediati, settore lattiero caseario

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 inerenti il settore lattiero caseario.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo precedente ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti precedenti.

I costi generali ammissibili sono:

- costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 5% dell'investimento strutturale ammesso;
- costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui la presente misura sia inserita nell'ambito di un Pacchetto Giovani i costi relativi alla consulenza economica e finanziaria devono essere rendicontati esclusivamente nell'ambito del premio di insediamento e non saranno, pertanto, ammessi nell'ambito della misura 121.

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute per l'impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000 €/ha.

3.3 Limiti e condizioni

3.3.1 Limiti settoriali

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, tabacchicolo, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

L'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.

3.3.2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo

Gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha).

3.3.3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici

Per singola UTE, non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a 10.000 m², anche suddivise in più corpi purché ciascuno non sia inferiore a 5.000 m². Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.

La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:

1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha,
2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.

Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.

Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, le *Etichette* o i *Cartellini del Produttore*, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento² siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386³. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263⁴.

Il beneficiario, nel caso in cui utilizzi la biomassa prodotta per la produzione di energia all'interno dell'azienda, dovrà essere in possesso di una caldaia ad alto rendimento (maggiore dell'80%), che dovrà essere comprovato da documentazione tecnica, da allegare alla domanda di sostegno.

Nel caso in cui non utilizzi la biomassa in azienda, o la utilizzi solo parzialmente, dovrà sottoscrivere apposito contratto di fornitura con aziende utilizzatrici o con imprese specializzate di commercializzazione, da presentarsi, al più tardi, al momento della richiesta del saldo.

3.3.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di biomassa agricole, forestali e zootecniche, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).

Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica, a firma di un tecnico abilitato del settore, che includa il calcolo dell'indice di sostenibilità dello specifico impianto di produzione di energia secondo il metodo di cui alla Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 e approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1713/2009.

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere superiore all'85%.

Possono accedere al presente bando gli interventi che prevedono il totale utilizzo aziendale dell'energia primaria prodotta o cogenerata.

² Acero campestre, Ontano nero, Carpino bianco, Orniello, Frassino ossifillo, Carpino nero, Paulonia, Pioppi, Querce, Robinia, Salice, Olmi.

³ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

⁴ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera “poco significative” ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

L'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato.

Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.

3.3.5 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante. Tale risparmio deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.

3.3.6 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero

I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i..

3.3.7 Investimenti non finanziabili

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.2.3 del presente bando;
2. gli investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
3. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
4. le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
5. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
6. i semplici investimenti di sostituzione;
7. impianti ed attrezzature usati;
8. spese di noleggio attrezzature;
9. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
10. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
11. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
12. IVA;
13. altre imposte e tasse;
14. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

3.4 Durata degli impegni/vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di “Indirizzi procedurali”, il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell’azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell’intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati. Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti dall’impegno o dalla destinazione d’uso, per il periodo indicato nel documento “Indirizzi procedurali” allegato al presente bando.

Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d’uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento “Indirizzi procedurali”.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L’importo relativo all’applicazione della misura individuale è pari a 47.000.000 €.

Tale importo è suddiviso in:

Misura 121 azione S : € 32.000.000

Misura 121 azione LC : € 15.000.000

Le graduatorie di finanziabilità vengono redatte con riferimento ai suddetti limiti.

Viene prevista la stesura di specifiche graduatorie per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell’importo complessivo messo a bando per la misura, modulato secondo i seguenti criteri:

Misura 121 azione S : € 5.750.000

Misura 121 azione LC: € 6.000.000

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell’Allegato 6 al PSR);
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all’investimento.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Richiedenti	Zona	
	Zone montane	Altre zone
Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento*	60%	50%
Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli	50%	40%

* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda.

Possono accedere alle percentuali di contributo per le zone montane le aziende come individuate al paragrafo 2.2.2, lettera d).

Per tutti gli interventi nel settore lattiero caseario, la percentuale di contributo è incrementata di 10 punti.

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.2, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (DM 19 febbraio 2007).

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.2, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti agro-forestali, il contributo, se superiore, viene ridotto al 40%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (L. 23 luglio 2009, n. 99).

L'importo del contributo ammissibile al massimo sarà pari a quello richiesto nella domanda di aiuto.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000 €/impresa, nell'arco di cinque anni elevabile a 1.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche alle imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e s.m.i.;
- 1.200.000 € nel caso di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione, costituite tra imprenditori agricoli, elevabile a 2.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i..

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 15.000 € per le aziende situate in zona montana;
- 25.000 € per le aziende situate nelle altre zone.
- 40.000 € in zona montana e a 75.000 € nelle altre zone, nel caso di investimenti legati alla produzione di funghi.

Nel caso in cui la misura sia inserita nell'ambito di un "pacchetto giovani", in abbinamento con la misura di insediamento ed eventualmente con altre misure, gli importi minimi di spesa ammissibile sono stabiliti in:

- 7.500 € per le aziende situate in zona montana;
- 15.000 € per le aziende situate nelle altre zone.

Al di sotto di tali cifre ammesse, l'istanza verrà reiettata.

4.4 Termini e scadenze

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli "Indirizzi procedurali".

Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.

I giovani neoinsediati che prevedano, nell'ambito del "Pacchetto giovani", investimenti strutturali per i quali deve essere richiesto il permesso di costruire rilasciato dal comune, dovranno ottenere e trasmettere tale autorizzazione alla struttura competente della gestione della domanda a valere sulla presente misura, entro 12 mesi dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno.

Al fine di tenere conto della modulazione temporale degli interventi previsti nei Piani aziendali per lo sviluppo dell'impresa presentati nell'ambito del "Pacchetto giovani", la conclusione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria.

Per l'azione 121_PGB non si applicano i punteggi di cui al successivo paragrafo 5.1.1 e si fa riferimento alle priorità previste nell'ambito dei progetti integrati aziendali.

Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di accesso pari a 15 punti.

A parità di punteggio, le graduatorie regionali sono redatte in ordine decrescente di data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita rispettivamente del socio, del socio amministratore, dell'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

5.1.1 PUNTEGGIO

Vengono definite le seguenti categorie di punteggio:

1. Priorità di investimento

L'analisi effettuata sulle singole filiere produttive ha organizzato gli interventi strutturali e dotazionali, per ogni settore produttivo, secondo specifiche categorie di priorità come riportato nella seguente tabella:

Priorità	SNS = Strategica nuove sfide	S = Strategica	A = Alta	M = Media	B = Bassa
----------	------------------------------------	-------------------	-------------	--------------	--------------

		SETTORE							
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
Investimenti			Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S riconversione varietale nei PIF e impianti per nuovi soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A delocalizzazione*
C	Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	B	B	A	A	S	S
D	Interventi inseriti nella lettera O								
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S

O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili							
	1. Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B
	2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da a) fonti agro-forestali	B	B	B	SNS	SNS	B	B
	b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	SNS
	c) reflui provenienti dall'attività aziendale	B	B	B	B	B	B	SNS
	B) Cambiamenti climatici							
	1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B
	2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	SNS	SNS	B	B
	3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	B
	C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue							
	1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	B
	2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	SNS	SNS

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

** Le trattorie sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa

*** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
----------	-----------

Strategica “Nuove Sfide”	40
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l’attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: Grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginosi minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

Nel settore della Carne sono compresi i settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Cunicolo, Avicolo, Uova.

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria “1. Priorità di investimento”, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall’abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti SNS: 40%,
- investimenti S: 25%,
- investimenti A: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = [0,4(40 \text{ punti}) + 0,25(30 \text{ punti}) + 0,35(20 \text{ punti})] = (16 + 7,5 + 7) = 30,5$$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell’investimento strutturale o dotazionale proposto
2. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell’OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

Fatto salvo quanto previsto negli “Indirizzi procedurali” in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.

Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all’esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

2. Qualità della produzione aziendale

Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG)	Punti 4
Investimenti totalmente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)	Punti 3
Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG)	Punti 2
Investimenti prevalentemente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS)	Punti 1

3. Priorità specifica per il settore lattiero caseario

Produzione di Latte “alta qualità” (D.M. 185/91 “Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità»)	Punti 10
--	----------

4. Impiego di manodopera

Imprese che necessitano di un numero di ULA/ha per anno maggiore di 0,7	Punti 4
---	---------

Si fa riferimento al numero di iscritti all'INPS per azienda compresi i familiari. Le ULA (Unità Lavorative Anno) rappresentano il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno; i dipendenti a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA.

5. Dislocazione geografica

Aziende situate in “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” (Aree D) come individuate nel capitolo 3.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale. Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in area D, e devono effettuare investimenti strutturali che ricadono in area D.	Punti 10
--	----------

6. Svantaggi altitudinali delle zone montane

Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1000 m slm	Punti 1
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 300 m slm e 1000 m slm	Punti 0,8

Per gli investimenti strutturali e i miglioramenti fondiari, si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

7. Svantaggi orografici delle zone montane

Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento superiore al 46%	Punti 2
Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%	Punti 1

Per gli investimenti strutturali e i miglioramenti fondiari, si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

8. Condizioni dell'imprenditore e dell'impresa

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 112 e 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 10
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che non abbiano percepito contributi a valere sulla misura 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 7
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 5
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.	Punti 2

9. Aderenti a Organizzazioni dei produttori (OP) e loro associazioni (AOP)

Imprese aderenti a OP/AOP	Punti 2
---------------------------	---------

All'interno delle categorie di punteggio 1, 2, 6, 7 e 8 è attribuibile un solo punteggio.

I punteggi delle categorie 2 e 4 sono alternativi.

Il punteggio massimo è pari a 79 punti in zona montana e a 66 punti nelle altre zone

5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi ed elementi di preferenza

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio 1, 2, 6, 7 e 8 (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Trattrici:

In zona montana non sono considerate generiche:

1. le trattrici speciali da montagna a baricentro basso, pneumatici isodiametrici a sezione larga ed a bassa pressione di gonfiaggio, a trazione integrale, equipaggiata con testate per la falciatura, la ranghinatura e l'andanatura, il trinciattutto;
2. trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (cassone, botte spandilquame, cassone spandiletame, autocaricante).

Per l'accesso alla categoria **qualità delle produzioni**:

- la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-economico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;
- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono

in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;

- la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP esclusi i vini, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "*protezione transitoria*", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CE) n. 509/2006, Reg. (CE) 479/2008 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP esclusi vini, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extra-aziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato.

Priorità specifica per il settore lattiero caseario: la **produzione di latte "alta qualità"** deve essere riconosciuta alla data dell'apertura del bando.

Impiego di manodopera

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impiego della manodopera, si valuta l'incidenza delle ULA aziendali per ha di SAU. A tali fini le ULA vengono calcolate in base al numero di giornate lavorative aziendali, nell'anno precedente a quello della domanda, per le quali sono pagati i contributi previdenziali INPS.

Aderenti alle OP/AOP

Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio degli aderenti alle OP/AOP, dei giovani imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

6.1 Presentazione della domanda

Quanto disposto di seguito è riferito esclusivamente alle domande di aiuto presentate per la Misura 121 azione S e la Misura 121 azione LC. Qualora la misura sia attivata all'interno di Pacchetto giovani la procedura di presentazione e di selezione della domanda è descritta nel bando della misura 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI - PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI.

Tuttavia, per questa misura e questo bando è prevista una variazione della procedura istruttoria e della presentazione della documentazione: in una prima fase, è prevista la presentazione della domanda di aiuto e di documentazione tale da consentire la determinazione della spesa ammessa, l'attribuzione provvisoria del punteggio, e quindi la redazione della graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili; nella seconda fase, la documentazione autorizzativa, quella probante per l'assegnazione del punteggio e per il possesso dei requisiti sarà presentata dai soli soggetti risultati in graduatoria utile dopo la prima fase, consentendo il completamento dell'attività istruttoria, i relativi controlli amministrativi, e l'individuazione delle domande effettivamente finanziate.

L'intero procedimento è stato perciò suddiviso in **due fasi**. Prima di procedere alla descrizione della procedura in due fasi, si avverte che questa si applica a ciascuna graduatoria indistintamente.

PRIMA FASE

Nella **prima fase**, entro la data di chiusura dei termini, il richiedente deve obbligatoriamente presentare, a pena di inammissibilità della domanda:

- **la domanda di aiuto** (secondo la modulistica disposta da AVEPA);
- **gli atti progettuali** corredati da una relazione tecnica e integrati, secondo i casi e le modalità indicate nel documento di “Indirizzi procedurali” al paragrafo 5., dalla seguente documentazione:
 - o computo metrico estimativo analitico;
 - o e/o nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari, tre preventivi analitici con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le indicazioni contenute nel documento “Indirizzi procedurali” allegato al presente bando. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA provvederà ai controlli amministrativi e alla valutazione istruttoria che riguarderanno il progetto presentato dal richiedente e i punteggi a questo associati. Gli altri punteggi saranno derivati da quelli indicati nella domanda di aiuto. Sulla base della valutazione degli atti progettuali sarà determinata la spesa ammessa e l'importo del contributo ammissibile. Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, sarà stilata una graduatoria regionale che AVEPA approverà con proprio decreto, individuando le operazioni “finanziabili provvisoriamente”, quelle che, pur ammesse, non possono essere finanziabili per carenza di risorse e le operazioni non ammissibili. Il decreto viene pubblicato sul BUR

L'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi dei soggetti che iniziano i lavori e/o acquistano le dotazioni prima della pubblicazione del decreto definitivo di finanziabilità della domanda di aiuto a seguito del completamento della seconda fase istruttoria, in particolare nel caso in cui ad un'operazione “finanziabile provvisoriamente”, non sia successivamente confermato il finanziamento.

SECONDA FASE

Nella **seconda fase**, i soggetti le cui operazioni sono “finanziabili provvisoriamente” dovranno completare la documentazione in modo che possano essere conclusi l'istruttoria e i relativi controlli amministrativi. Per la presentazione della documentazione sono concessi 75 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di AVEPA di finanziabilità provvisoria.

AVEPA, ricevuta la documentazione integrativa e completata la revisione istruttoria, rivaluta l'ammissibilità delle domande e riformula la graduatoria regionale; successivamente, con proprio decreto, individua le domande non ammesse, quelle finanziate, quelle ammissibili che non possono essere finanziate.

Infatti, nella graduatoria regionale riformulata, il nuovo punteggio determinato per ciascuna domanda dovrà essere confrontato con il punteggio soglia dell'ultima domanda finanziabile nella graduatoria provvisoria. Se il nuovo punteggio è inferiore al punteggio soglia, la domanda di aiuto viene classificata come non finanziata.

Il decreto di finanziabilità è assunto entro 60 giorni dalla data ultima per la presentazione della documentazione. Il decreto viene pubblicato sul BUR

Resta confermato, anche per questo bando, quanto specificato negli “Indirizzi procedurali”:

- i requisiti soggettivi del titolare d'impresa e i requisiti oggettivi dell'impresa (iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; iscrizione nell'Anagrafe del

Settore Primario; presenza in Veneto di almeno una U.T.E.; una dimensione economica aziendale minima; la titolarità di quota latte al 1° aprile 2009 per le aziende che presentino istanza per l'attivazione dell'azione LC) per l'ammissibilità delle domande nonché i requisiti per la formazione della graduatoria, debbono essere in possesso dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (prima fase);

- le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione;
- il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e il provvedimento di concessione a seguito del completamento della seconda fase, comporta la decadenza della domanda di aiuto;
- stabilità dell'operazione (punto 2.6 degli "Indirizzi procedurali"): la data dalla quale gli investimenti finanziati, devono essere mantenuti e non subire modifiche sostanziali, è quella di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento a seguito del completamento dell'istruttoria.

La graduatoria decretata nella prima fase non potrà essere scorsa qualora si rendano disponibili nuovi fondi dopo il completamento della seconda fase.

Solo dopo la conclusione della seconda fase, i beneficiari possono richiedere i pagamenti dell'anticipo, degli acconti o del saldo secondo le modalità e tempi indicati al punto 2.2 degli "Indirizzi procedurali" e nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" di AVEPA.

Secondo i diversi casi, la documentazione da presentare nella seconda fase comprende:

1. documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi **documentazione specifica**);
2. permesso di costruire, ove previsto;
3. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune, ove prevista;
4. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
5. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
6. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento, in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, e altri impianti;
7. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate da interventi di sistemazione idraulico-agraria, e/o di irrigazione;
8. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo, per gli interventi che prevedano l'utilizzo della risorsa idrica;
9. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento, per gli interventi diretti alla riconversione degli impianti irrigui;
10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata, per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali;
11. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
12. documentazione che comprovi le caratteristiche dell'impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione, per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici
13. piano aziendale (PA) a firma di un tecnico qualificato e del beneficiario redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete rurale 2007-2013 (BPOL - Business Plan On Line) e disponibile sul sito di AVEPA;

14. copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici, quali i bilanci presentati al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o i bilanci regolarmente approvati risultanti dal libro inventari, relativi agli ultimi due anni fiscali conclusi, firmati dal richiedente. Tuttavia, nel caso di imprese individuali o società di persone, la documentazione a dimostrazione dei dati economici può essere costituita da copia delle dichiarazioni dei redditi della società e dei partecipanti, riferiti agli ultimi due anni fiscali conclusi.

Casi particolari: qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali, a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.

15. certificazione attestante la qualifica di IAP, qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. In alternativa, è data facoltà al richiedente di allegare la documentazione completa necessaria per il rilascio della qualifica di IAP. AVEPA, dopo la chiusura dei termini di presentazione della documentazione, la inoltra ai Servizi IRA che provvedono all'istruttoria per l'attestazione.

La mancanza della documentazione di cui al punto 1 comporta il non riconoscimento del relativo punteggio richiesto, mentre la mancata presentazione della restante documentazione comporta l'attivazione della procedura di non ammissibilità della domanda.

Il contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione, di cui al punto 12, dovrà essere presentato, al più tardi, al momento della richiesta del saldo pena la decadenza dell'istanza.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 1. dovrà contenere, se del caso:

1. certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema;
2. per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
3. per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 509/06, regolamento (CE) n. 510/06, la certificazione dell'Ente preposto alla certificazione del prodotto riferita all'annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
4. Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del regolamento CE n. 479/2008, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
5. per la certificazione relativa alla produzione di latte "Alta Qualità" di cui al DM 185/91, iscrizione nel registro tenuto presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007.
6. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento (solo per gli interventi diretti al risparmio energetico al fine di ottenere lo specifico punteggio).

6.2 Rendicontazione

Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà:

- a) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- b) presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:
 - 1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
 - 2. copia dei giustificativi di pagamento;
 - 3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
 - 4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
 - 5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
 - 6. ove necessario, contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione nel caso di investimenti volti alla realizzazione di impianti di biomassa prodotta per la produzione di energia.

MISURA/SOTTOMISURA : 122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE

AZIONE : 1 - Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

Il recupero del patrimonio silvicolo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. Il concentramento dell'attività selvicolturale nelle aree servite da una adeguata rete viaria con la conseguente riduzione dei costi di taglio, allestimento ed esbosco possono comportare indubbi vantaggi competitivi per le foreste venete. Le oggettive difficoltà geomorfologiche della montagna veneta inoltre impongono la realizzazione di una capillare rete viaria aziendale in grado di supportare le necessità selvicolturali e manutentive dei boschi con finalità produttive. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare l'accesso ai boschi e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva.

1.2. - Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi valorizzando le risorse della selvicoltura con una migliore accessibilità ai boschi medesimi.

1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili;
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste;
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane;
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste;

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi straordinari di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale. Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente all'esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale.

In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzari regionali.

Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

Sono escluse da questo approccio le opere di carattere edilizio.

3.2 - Limiti e condizioni

Per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

Si definisce strada forestale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco per l'esecuzione delle operazioni colturali finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste.

Nel caso di strade forestali vale il criterio della prevalenza della percorrenza in bosco. Si ritengono, pertanto, non ammissibili interventi prevalentemente fuori foresta (percorrenza fuori foresta maggiore del 50% della lunghezza). Per gli interventi ammissibili le parti fuori foresta non andranno stralciate dal contributo se funzionali all'intera opera e alla superficie boschiva di riferimento.

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

L'intervento deve possedere i requisiti di redditività e di validità economico finanziaria dimostrabili attraverso l'elaborazione di opportuni indicatori economico-finanziari come di seguito specificato. L'intervento sarà ammesso a contributo se risulterà positiva l'analisi economico finanziaria da effettuarsi seguendo metodiche convenzionali, ovvero mediante l'analisi costi-benefici attuata con diversi livelli di approfondimento relativi all'analisi finanziaria, all'analisi economia convenzionale o all'analisi economica allargata.

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni secondo le modalità stabilite dalle procedure generali.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura del 50% della spesa ammessa, elevabile al 60% nelle zone montane.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000,00 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000,00 €.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010.
- Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 18 mesi dalla data stabilita dagli indirizzi procedurali generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	4
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato G alla presente deliberazione)	3
		5
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	4
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)..	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 %	2

	b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40% (Allegato G alla presente deliberazione)	1 0,6
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: a) maggiore del 60% b) maggiore del 40% (Allegato G alla presente deliberazione)	3,0 1,2

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

Per quanto attiene alle modalità di applicazione delle priorità e delle condizioni di preferenza si deve fare riferimento a quanto stabilito nelle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 – Presentazione della domanda

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali approvate da AVEPA, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezziario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;
5. analisi economico finanziaria dell'intervento secondo i criteri indicati al paragrafo 3.2 del presente bando;
6. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;

7. Atto di notorietà del richiedente che attesta il consenso da parte dei contitolari del diritto reale come specificato al punto 2.2 del bando.
8. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto o la convenzione di cui al punto 2.2 del bando;
9. nei casi in cui le Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 3.3.
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
12. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
13. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
15. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 10 al n. 15, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 10-15 comporta la non ammissibilità della domanda.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

6.2 – Documentazione per la rendicontazione della domanda

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA/SOTTOMISURA : 122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE

AZIONE : 2 - Miglioramento boschi produttivi

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

Il recupero del patrimonio silvicolo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. La necessità di garantire la continuità di una selvicoltura attiva basata sui canoni della gestione sostenibile è indispensabile per i boschi a spiccata funzione produttiva. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva garantendone l'efficienza in termini economico produttivistici.

La presente azione sostiene tutte le operazioni selvicolturali che, compatibilmente con i principi di gestione forestale sostenibile, aumentano l'equilibrio colturale e migliorano l'assetto ecologico dei boschi produttivi incrementando anche le caratteristiche tecnologiche del legname da essi ritraibile. Gli interventi previsti nell'ambito della presente azione prevedono la raccolta del materiale di risulta ottenuto dai suddetti miglioramenti boschivi e il suo utilizzo a fini energetici.

1.2. - Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi a funzione produttiva valorizzando i prodotti da essi ritraibili sempre nell'ambito di una preminente gestione naturalistica.

L'azione ha il duplice obiettivo di:

- 1) migliorare la qualità tecnologica del legname attraverso la realizzazione degli interventi selvicolturali (puliture, sfolli, diradamenti, conversioni ad alto fusto, ecc.);
- 2) promuovere la raccolta e il trattamento a fini energetici della biomassa forestale risultante dalle suddette cure colturali.

1.3. - Ambito territoriale

Fatte salve le deroghe previste dal bando, l'azione si applica a boschi classificati a funzione produttiva dai soli piani di riassetto forestale redatti ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- a) Proprietari privati di foreste.
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili.
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste.
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane.
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste.

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- a) conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- b) ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente deve impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

Interventi straordinari di riconversione produttiva ai fini del miglioramento tecnologico del materiale ritraibile dei boschi produttivi sia governati a ceduo che a fustaia tramite la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

- a) ricostituzione di boschi degradati;
- b) cure colturali anche agli aggregati produttivi quali le alte perticaie da imboscamento - Si tratta di operazioni che consentono di plasmare il bosco nella composizione e nella struttura, regolando la densità del soprassuolo in funzione del temperamento della specie, della fertilità stazionale, dello stadio evolutivo, indirizzando il soprassuolo verso un migliore equilibrio culturale;
- c) decespugliamento e ripuliture;
- d) interventi nei castagneti da frutto;
- e) diradamenti e tagli fitosanitari;
- f) conversioni da ceduo a fustaia.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per gli interventi di cui al punto 3.1.1, ivi compreso la cippatura, gli sfolli le ripuliture e le potature, gli acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale, che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale limitatamente alle voci c) e d) del punto 3.1.1 e sulla base di quanto individuato nel prezzario forestale regionale.

In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzari regionali.

Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

3.2 - Limiti e condizioni

I soggetti richiedenti di cui al punto 2.1, devono provvedere alla raccolta della biomassa forestale proveniente dai suddetti miglioramenti e alla sua destinazione ad uso energetico. In altri termini, tutto il materiale di risulta ottenuto dagli interventi selvicolturali realizzati nell'ambito della presente misura dovrà essere trasformato in uno dei due seguenti prodotti che ne individuano inequivocabilmente la sola destinazione energetica:

- cippato;
- legna a pezzi.

Nel caso che la modalità di destinazione prescelta fosse la produzione di “legna a pezzi”, la relativa depezzatura dovrà essere effettuata in modo tale da generare assortimenti di lunghezza pari o inferiore ai due metri. Al fine di consentire la tracciabilità del materiale destinato ad uso energetico tali assortimenti dovranno essere allestiti e permanere all’imposto/presso azienda per il periodo necessario all’effettuazione del collaudo da parte di AVEPA.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell’art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l’ avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

L’intervento deve ricadere all’interno di particelle assestamentali classificate come produttive dai rispettivi piani di cui al comma 1 dell’art. 23 della LR 52/78. Detti piani possono essere in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione. Nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno iniziati i lavori. Il tecnico è tenuto a dichiarare lo stato di attuazione del piano, lo stato del relativo iter amministrativo e le caratteristiche dei soprassuoli oggetto di intervento.

La dimensione della proprietà al di sopra della quale gli investimenti si basano sui piani di gestione forestale è fissata in 30 ha. In altri termini la presenza di un piano di assestamento forestale è richiesta solo per le proprietà con una superficie boscata, ai sensi dell’articolo 14 della LR 52/78, superiore a 30 Ha. Fatta salva la deroga di cui al capoverso successivo i boschi il cui piano sia in fase di prima compilazione o non pianificati devono possedere i connotati di produttività individuati dalla DGR 158/97 oppure appartenere ad una delle seguenti tipologie forestali⁵ di cui all’allegato A del presente bando per le quali è riconosciuto un indice di fertilità relativa medio-alto.

Fermo restando l’obbligo della presenza di un piano di riassetto forestale redatto ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della LR 52/78, gli interventi a carico dei castagneti da frutto possono essere finanziati indipendentemente dalla funzione attribuita alla particella assestamentale.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l’uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/Ce. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta “benzina alchilata”.

I miglioramenti boschivi non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento comunitario o della LR 14/03 nei precedenti 5 anni. L’arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei vari bandi pubblicati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Le superfici oggetto di intervento non potranno comunque essere distolte, tranne i casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

Nel soprassuolo oggetto di miglioramento boschivo sono ammessi ulteriori interventi selvicolturali purché non ne venga alterata la destinazione d’uso e la funzione preminente.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l’assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

⁵ Ai fini dell’individuazione della tipologia forestale si fa riferimento alla pubblicazione di Abramo E. - Andrich O. - Carraro G. - Cassol M. - Corona P. - Del Favero R. - Dissegna M. - Giaggio C. - Lasen C. - Marchetti M. - Savio D. - Zen S., “Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto - Direzione Regionale per le Foreste e l’Economia Montana, Mestre (VE), 2000 e nella Carta Regionale dei tipi forestali - Direzione Regionale per le Foreste e l’Economia Montana, Mestre (VE), 2006

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.600.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura massima del 60 % della spesa ammessa elevabile al 70 % nelle zone montane

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000 €.

In qualsiasi caso il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 6.000 € e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,666 Ha. Il suddetto massimale di 6000 €/ha non è comprensivo di IVA.

Data la natura colturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dal miglioramento boschivo.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 18 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m	4
	tra 1000 e 300 m (vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato G alla presente deliberazione)	3
		5
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale a favore della biodiversità	Interventi di conversione da ceduo a fustaia ove sussistano i presupposti selvicolturali.	2,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Proprietario in possesso di impianto termico a biomasse legnose ad alto rendimento ⁶ (vedi nota 4).	3

⁶ Nell'ambito della presente misura sono considerati ad alto rendimento termico gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- requisiti di cui alla Norma EN 303-5 per potenze inferiori a 300 KW;
- coefficiente di rendimento superiore all'82% per potenze uguale o superiore a 300 KW.

Approccio associativo	Associazioni, consorzi di proprietari o Regole	2
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)	1
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	2 1 0,6
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 5): a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%	3 1,2
Tipologia di riferimento	Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 6).	1
Approccio minifiliera per l'autoconsumo di biomassa forestale	Proprietario che dimostra di aver attivato una minifiliera legno-energia (possesto oltre che di impianto termico a biomasse legnose ad alto rendimento anche di cippatrice o depezzatrice) (vedi nota 4).	3,5
Incentivazione delle produzioni forestali secondarie	Interventi in castagneti da frutto con marchio di qualità certificato (DOP , IGP, biologico)	2

Ai fini della attribuzione dei punteggi “Svantaggi orografici” “Indice di boscosità del comune” e “Indice di frammentazione della proprietà” si faccia riferimento alla tabella di cui all’Allegato G alla presente deliberazione.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute per il collaudo del piano. Per le proprietà di entità superiori ai 30 ha il punteggio per la presenza del piano di riassetto non è attribuibile trattandosi di un prerequisite.

Nota 2. L’altitudine è riscontrata sulla base dell’ubicazione dell’investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall’Istituto di certificazione.

Nota 4. Ai fini dell’accesso alla priorità la caldaia deve essere compatibile, per tipologia di combustibile, con il materiale legnoso prodotto dal miglioramento (cippato o legna a pezzi) .

Nota 5. Nei Comuni totalmente non montani l’indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l’indice di boscosità sia superiore al 40%.

Nota 6. Per l’attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
------------------------	------------	--------

Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata
---------------	-----------------------	---

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, documentazione fotografica. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale, che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;
5. per le proprietà con una superficie boscata (ai sensi dell'articolo 14 della Lr 52/78) superiore a 30 ha, estratto del piano di assestamento in cui siano chiaramente individuate, sulla base della carta tecnica regionale, le superfici oggetto di intervento e la funzione attribuita alle particelle assestamentali interessate;
6. per le proprietà con una superficie boscata inferiore a 30 Ha il tecnico dovrà presentare una relazione, comprensiva di elaborati tecnici, che dimostri che la superficie oggetto di intervento possiede i connotati di produttività individuati dalla DGR n. 158/97, oppure indicare nella relazione, la tipologia forestale (di cui al punto 7. Allegati tecnici della presente azione) per la quale è riconosciuto un indice di fertilità medio alto.
7. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
9. nei casi in cui le Comunità Montane presentano domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 3.3.
10. progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.
11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
12. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La

mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 10 al n. 12, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 10-12 comporta la non ammissibilità della domanda

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO 1: elenco delle tipologie forestali a medio-alta fertilità relativa

Abieteto dei substrati carbonatici
Abieteto dei substrati silicatici
Abieteto dei suoli mesici con faggio
Abieteto dei suoli mesici tipico
Abieteto esomesalpico montano
Aceri-frassineto con ontano bianco
Aceri-frassineto con osteria
Aceri-frassineto tipico
Aceri-tiglieto di versante
Aceri-tiglieto tipico
Alneto di ontano nero e/o bianco
Alneto di ontano verde
Castagneto con frassino
Castagneto dei substrati magmatici
Castagneto dei suoli mesici
Castagneto dei suoli xerici
Rovereto dei substrati magmatici
Rovereto tipico
Faggeta altimontana

Faggeta montana tipica esalpica
Faggeta montana tipica esomesalpica
Faggeta montana tipica mesalpica
Faggeta submontana con ostraia
Faggeta submontana dei suoli acidi
Faggeta submontana dei suoli mesici
Faggeta submontana tipica
Formazione antropogena di conifere
Impianto di latifoglie
Robinetto
Bosco costiero dei suoli idrici
Lecceta
Querceto dei substrati magmatici con elementi mediterranei
Lariceto tipico
Larici-cembreto con abete rosso
Larici-cembreto con ontano verde
Larici-cembreto tipico
Orno-ostrieto con leccio
Orno-ostrieto tipico
Ostrio-querceto a scotano
Ostrio-querceto tipico
Pecceta con frassino e/o acero
Pecceta dei substrati carbonatici altimontana
Pecceta dei substrati carbonatici subalpina
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici altimontana
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici montana
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici subalpina
Pecceta secondaria montana
Piceo-faggeto dei suoli mesici
Piceo-faggeto dei suoli xerici
Pineta di pino silvestre endalpica
Pineta di pino silvestre esalpica con faggio
Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero
Pineta di pino silvestre esalpica tipica
Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso
Pineta di pino silvestre mesalpica tipica
Carpineto con cerro
Carpineto con frassino
Carpineto con ostraia
Carpineto tipico
Querco-carpineto collinare
Querco-carpineto planiziale

MISURA : 122 – ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE
AZIONE : 3 – Investimenti per la prima lavorazione del legname

1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

1.1- Descrizione generale

Le oggettive difficoltà geomorfologiche che caratterizzano la montagna veneta e la ridotta scala dimensionale delle proprietà forestali, rendono difficoltose le operazioni di raccolta e lavorazione del legname in bosco e risulta difficile per i proprietari dotarsi di una propria organizzazione dedicata allo svolgimento di tali lavori. Sempre più spesso si ricorre, per queste operazioni, ad operatori esterni adottando alcune forme contrattuali tipo.

Con la presente misura, quindi, si intende migliorare le dotazioni delle imprese boschive e di quei proprietari che possono usufruire di una propria organizzazione lavorativa interna finalizzata alla realizzazione delle cure e delle utilizzazioni forestali.

La misura trova fondamento nell’ambito delle azioni intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico attraverso l’accrecimento del valore economico delle foreste, in particolare, dalle disposizioni e precisazioni contenute nel regolamento applicativo, laddove (art. 18) viene data la possibilità di includere gli investimenti relativi alle attrezzature per le utilizzazioni boschive.

1.2 - Obiettivi

Obiettivo principale della misura è aumentare le capacità produttive delle imprese forestali e dei proprietari forestali, favorendo la costituzione e il mantenimento di imprese boschive formate da operatori specializzati e dotate di attrezzature di taglio, allestimento ed esbosco tecnologicamente avanzate, caratterizzate da elevati standard di sicurezza, bassi consumi energetici, ridotti livelli di emissioni inquinanti e basso impatto sull’ambiente forestale.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all’intero territorio regionale .

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- a) Proprietari e detentori di boschi singoli o associati.
- b) Imprese forestali, collegate ai proprietari da contratti significativi di utilizzazione e/o gestione boschiva.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per quanto attiene ai proprietari boschivi, questi devono essere in possesso di boschi pianificati, ai sensi dell’art. 23 della LR 52/78, se la proprietà boscata supera i 30 ha, e dimostrare di avere un’organizzazione propria dedita ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera b) del successivo punto 3.1.1. L’organizzazione propria, in quanto tale, deve essere dotata di personale dipendente oltre che di mezzi e materiali necessari alla gestione forestale della proprietà. Il richiedente deve, quindi, poter servirsi di collaboratori specializzati che ordinariamente provvedono alla gestione delle cure selvicolturali (es: squadra di operai).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti nel caso in cui:

- conduce le superfici oggetto dell’intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell’intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l’atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all’effettuazione dell’intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006.

Tutti i soggetti che operano in bosco per l'esecuzione di interventi selvicolturali, devono essere dotati di patentino di idoneità forestale. Nel caso di imprese forestali deve essere dimostrato il conseguimento di un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 €, entro 3 anni dall'insediamento.

Tale fatturato può essere ridotto del 50% nel caso in cui l'impresa forestale operi prevalentemente come contoterzista individuato ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 29 marzo 2004. n. 99.

Le imprese forestali devono, inoltre, possedere uno o più contratti di vendita o capitolati tecnici sottoscritti tra le parti (per gli enti pubblici regolati dal Capitolato Tecnico di cui alla DGR 69/97) o contratti di gestione boschiva in corso di validità con i proprietari di boschi, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 30 del paragrafo 4 del Reg. CE 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

Detti contratti devono essere significativi alternativamente in termini di durata, massa gestita o superficie condotta, in relazione all'entità dell'investimento.

La presenza di contratti di gestione boschiva o contratti di vendita dovrà coprire un arco temporale di almeno 4 anni di cui almeno 3 successivi alla data di presentazione della domanda.

Tutti i beneficiari devono impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

Gli interventi riguardano l'acquisto di macchinari connessi alla realizzazione di operazioni selvicolturali a carico delle superfici boscate e all'esecuzione di opere di cui al successivo punto b) effettuate all'interno dei boschi o all'imposto⁷.

- a) Acquisto di attrezzature specialistiche per il taglio, l'allestimento e l'esbosco del legname (trattori forestali, autocarri attrezzati, rimorchi forestali, verricelli, harvester, forwarder, cippatrici, depezzatrici, scortecciatrici, macinatori forestali, caricatori di biomasse, altri macchinari connessi alla raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- b) Creazione di piazzali di deposito del legname e della biomassa forestale per l'accumulo temporaneo all'imposto e creazione di teleferiche fisse;
- c) Costi generali connessi alla realizzazione di tali opere di cui al punto a) e b).

3.1.2 – Spese ammissibili

Le attrezzature preferibilmente devono presentare carattere di novità rispetto a realizzazioni già costruite o brevettate, sia nel loro principio di insieme che in uno o più elementi importanti per concezione o costruzione.

Le attrezzature innovative generalmente comportano progressi, anche certificati da enti terzi, in tema di funzionalità, utilizzazione, concezione tecnica, impatto ambientale e qualità dei prodotti.

Ai fini della applicazione del presente bando si considerano innovativi i seguenti macchinari: harvester, forwarder.

E' ammesso l'acquisto dei macchinari addetti esclusivamente al trasporto del legname fuori foresta, limitatamente al materiale trasportato per conto proprio.

Per la creazione dei piazzali di deposito e di teleferiche fisse, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

⁷ Per imposto si intende un piazzale di raccolta del legname raggiungibile da una strada camionabile

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dalle indirizzi procedurali

3.2 - Limiti e condizioni

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25%.

I progetti relativi alla creazione di piazzali di deposito e di teleferiche fisse devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

I mezzi gommati oggetto di contributo, in grado di circolare sulla rete stradale, devono obbligatoriamente essere immatricolati prima dell'erogazione del saldo.

3.3 – Durata degli impegni/Vincoli

Tutte le attrezzature acquistate con i contributi di cui al presente bando non devono essere vendute prima dei 5 anni dalla data fissata dalle procedure generali; per i piazzali di deposito e le teleferiche fisse è previsto un vincolo di immodificabilità di 7 anni dalla data fissata dalle procedure generali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a 1.100.000,00 €

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 40%, elevabile al 50% nel caso di acquisto di apparecchiature innovative, così come definite al paragrafo 3.1.2.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Per gli investimenti relativi all'acquisto di apparecchiatura innovative finanziati nella misura del 50% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 400.000,00 €.

Per gli investimenti finanziati nella misura del 40% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 500.000,00 €.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali delle imprese forestali (acquisto di macchine e attrezzature) è fissata a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità.

La data di scadenza per gli investimenti infrastrutturali (es: piattaforme logistiche all'imposto, teleferiche fisse) è fissata a diciotto mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità.

Nel caso di progetti misti vale il termine maggiore per entrambe le tipologie.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Riduzione degli impatti ambientali.	Uso di pneumatici a larga sezione, semicingolature, catene forestali per ruote pneumatiche, dispositivi di insonorizzazione, macchinari che riducono nel loro complesso l'impatto al suolo (esempio: gru a cavo).	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (vedi nota 1)	4,5
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia titolare sia di proprietà boschiva sia di attività di taglio, allestimento ed esbosco.	1
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista harvester e forwarder o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	4
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)...	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Interventi finalizzati alla realizzazione della filiera foresta - legno - energia.	Il punteggio si attribuisce al proprietario forestale che acquista cippatrici da impiegare in bosco	1,5

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della pubblicazione del bando; ovvero, la proprietà o l'impresa deve essere riconosciuta e risultare inserita nell'atto deliberativo dell'Ente di certificazione

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. per gli interventi (piazzi di deposito e teleferiche fisse) progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzo utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, disegni tecnici, documentazione fotografica;

5. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento.
6. per i proprietari boschivi dimostrare di essere dotati di boschi pianificati (ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78) se la proprietà boscata supera i 30 ha, e di avere un'organizzazione propria dedita ai lavori forestali;
7. per le imprese forestali copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito previsto dal paragrafo 2.2;
8. per le imprese forestali presentare copia dei capitoli tecnici o altri contratti di gestione come richiesto al paragrafo 2.2;
9. per l'acquisto di macchine e attrezzature presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
10. per le associazioni di proprietari, provvedimento di approvazione del progetto;
11. per le associazioni di proprietari presentare l'atto costitutivo e/o statuto;
12. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
13. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
14. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
15. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
16. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91
17. per la costruzione di teleferiche fisse allegare tutta la documentazione e le autorizzazioni previste a norma di legge.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 11 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 12 al n. 17 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 12-17 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 123 : ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI – SOTTOMISURA “A” AGROALIMENTARE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1- Descrizione generale

La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

La finalità della misura è di:

- assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull'intera economia territoriale;
- promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Lattiero-caseario (latte vaccino);
- Vitivinicolo;
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Carne (bovino, suino, avicolo, uova);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, , mangimi);
- Tabacco;
- Settori minori (olio d'oliva; florovivaismo riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti);

Gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero saranno attuati esclusivamente attraverso il programma nazionale di ristrutturazione di cui al Regolamento CE 320/2006.

L'attribuzione della singola istanza allo specifico settore avviene in funzione della tipologia di investimento richiesto.

Considerate le “nuove sfide” introdotte dal regolamento (CE) n. 74/2009 per rispondere alle priorità individuate nell'ambito degli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione CE del 19 gennaio 2009), la misura viene attivata secondo due tipologie di azione:

3. **Misura 123, azione S** “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti” vi possono accedere le imprese di tutti i comparti produttivi ad eccezione del comparto lattiero-caseario (latte vaccino);
4. **Misura 123, azione LC** “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, vi possono le imprese del settore lattiero caseario (latte vaccino), suddivisa in :
 - **sottoazione A)** riservata alle microimprese lattiero casearie che effettuano investimenti in UTE ubicate in zona montana, finanziata con i fondi supplementari di cui all'articolo 16 bis del Reg. CE 1698/2005.
 - **sottoazione B)** riservata alle altre imprese lattiero casearie)

1.2 - Obiettivi

- a. Conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di base;
- b. garantire la qualità di prodotto e di processo sviluppando processi di certificazione e di rintracciabilità in tutti gli stadi della filiera;
- c. privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
- d. razionalizzare le molteplici attività imprenditoriali favorendo le aggregazioni;

- e. sviluppare la progettazione integrata di filiera quale strumento strategico della politica di sviluppo rurale per tutelare la tipicità del prodotto veneto in ambito nazionale e internazionale;
- f. migliorare la rete logistica;
- g. ridurre le emissioni di CO₂ grazie al risparmio energetico;
- h. migliorare la capacità di utilizzo razionale dell'acqua;
- i. ridurre l'utilizzo di energia derivante da combustibili fossili;
- j. migliorare la competitività del settore lattiero caseario.

1.3 - Ambito territoriale

La misura viene attivata su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti beneficiari

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato.

Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende:

qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne).

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende:

la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli).

Il sostegno, è limitato alle:

- a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);
- b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro (imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3.

Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

2.2 – Criteri di ammissibilità

L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa.

Tale condizione si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il miglioramento dell'indice viene verificato attraverso il confronto tra l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati e l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento.

Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.

Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione di stabilimenti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
- b. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione; sono compresi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate ed ubicati nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento;
- c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- d. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro;
- e. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l'introduzione di ITC;
- f. investimenti diretti alle "nuove sfide":
 - f1) al miglioramento dell'efficienza energetica:
 - ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'isolamento termico;
 - f2) all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda:
 - realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti della lavorazione;
 - realizzazione di impianti fotovoltaici;
 - f3) gestione delle risorse idriche:
 - impianti di trattamento delle acque di scarico;
 - f4) ristrutturazione del settore lattiero-caseario orientata alle produzioni di qualità, al latte alta qualità, alla valorizzazione delle imprese di trasformazione in zona montana, privilegiando il consolidamento dei rapporti tra le imprese agroalimentari e le aziende agricole produttrici attraverso specifici contratti di fornitura:
 - investimenti aventi ad oggetto le produzioni di qualità (latte alta qualità, formaggi DOP e STG);
 - investimenti per le microimprese montane;
 - realizzazione di nuovi stabilimenti a seguito di processi di fusione;
 - acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, alla rintracciabilità del prodotto;
 - investimenti per miglioramento della rete logistica aziendale;
 - investimenti relativi alle "nuove sfide" di cui ai punti f1), f2), f3).

3.2 - Spese ammissibili:

1- Investimenti materiali:

- (a) costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili;
- (b) acquisto dei terreni non edificati è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata purchè sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato;

- (c) acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito e le macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende;
- (d) acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

2- Investimenti immateriali:

Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e contabilizzazione dei lavori e alla consulenza e supporto ai fini della rendicontazione delle spese, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1 elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

3.3 - Limiti e condizioni

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto di decoder e di parabole satellitari nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente misura.

Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono, comunque, finanziabili:

- a) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.
Fanno eccezione quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione.
- b) investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- c) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- d) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- e) acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- f) spese di noleggio attrezzature;
- g) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- h) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- i) indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.
- j) tutte le spese così come definite al capitolo 5.2.2 dell'allegato A "Indirizzi Procedurali"

3.4 – Durata degli impegni

A) Stabilità dell'operazione

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del patrimonio immobiliare e/o dell'attività d'impresa.

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando. Deroche e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono i regolamentati con le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

B) Impegni di fornitura

Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a stipulare impegni di fornitura del prodotto interessato all'investimento con aziende agricole attive nella produzione primaria.

Gli impegni di fornitura avranno durata per i tre anni successivi all'anno solare nel quale si è verificato il collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre all'organismo pagatore (AVEPA), in allegato alla domanda di saldo, l'elenco dei produttori agricoli con cui stipulerà, per i tre anni successivi, contratti di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni impegnate.

Limitatamente al settore della carne le imprese di trasformazione beneficiarie potranno produrre l'elenco dei macellatori dai quali acquistano i capi/carne macellati purchè questi ultimi esibiscano un elenco che identifichi gli allevatori fornitori dei capi da macellare.

Gli impegni di fornitura dovranno garantire l'approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da trasformare e commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento.

Gli impegni di fornitura non sono richiesti per quelle produzioni che vengono conferite in modo obbligatorio sulla base di disposizioni statutarie dell'impresa di trasformazione (es. cooperative, O.P.)

C) Controlli ex post

Ai fini di verificare il rispetto degli impegni di fornitura di cui al precedente punto B i beneficiari, rientranti nel campione ex post previsto dall'articolo 30 del reg. CE n. 1975/2006 saranno oggetto di controlli in loco nel triennio successivo a quello nel quale si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di contributo.

Durante tali controlli viene verificato il rapporto percentuale tra materia prima proveniente da produttori agricoli / materia prima complessivamente lavorata nell'anno di riferimento:

Qualora tale rapporto sia inferiore al 70% (minimo previsto), si procede al recupero del contributo erogato come di seguito specificato:

- proporzionalmente alla differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo, se tale differenza supera del 3%, ma non più del 20% la percentuale accertata.

(es. % accertata di materia prima da produttori agricoli/materia prima totale trasformata = 60%; differenza 70-60 = 10 %; il 10% rappresenta 16% di 60 → riduzione del 16% del contributo concesso)

- interamente qualora la differenza tra 70% e la percentuale accertata al momento del controllo superi del 20% la percentuale accertata.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore come definiti negli "Indirizzi procedurali" ed opportunamente valutati da AVEPA.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 –Importo messo a bando è pari a 39.300.000 euro, suddiviso in

Azione "S": 30.000.000 €;

La somma messa a bando per l'azione S viene ripartita tra i diversi settori produttivi individuati nella tabella 7.1, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. rapporto percentuale tra valore della produzione agricola del settore / valore complessivo di tutti i settori (vedi tabella 7.1): peso percentuale pari a 50 %;
2. rapporto percentuale tra volume delle spese ammissibili per ciascun settore / volume complessivo della spesa di tutti i settori: peso percentuale pari a 50 %.

Il volume della spesa è determinato dalla sommatoria del volume degli investimenti considerati ammissibili per ciascun settore

Considerata la scarsa rilevanza economica nel contesto agricolo regionale del comparto del tabacco e dei settori minori (riso, olio, florovivaismo, ecc.) si ritiene di assegnare a questi un budget predefinito pari a : 1.500.000 euro per il tabacco e 1.200.000 euro per i settori minori

Azione "LC" (settore lattiero caseario): 9.300.000 € suddivisi in:

- **sottoazione A)** : 1.300.000 (microimprese lattiero casearie che effettuano investimenti in UTE ubicate in zona montana), finanziata con i fondi supplementari di cui all'articolo 16 bis del Reg. CE 1698/2005.
- **sottoazione B)** : 8.000.000 (altre imprese lattiero casearie)

Ai fini di un più efficace riparto delle risorse, gli eventuali importi residui provenienti dai settori per i quali sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento andranno attribuiti al settore con il maggior numero di domande ammesse.

Per quanto riguarda eventuali somme residue della sottoazione A), queste saranno destinate al finanziamento delle istanze della sottoazione B e viceversa.

4.3 - Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinato nel 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE), per investimenti effettuati in UTE ubicate in zona montana .

Per le microimprese del settore lattiero caseario per investimenti effettuati in UTE ubicate in zona montana l'intensità dell'aiuto pubblico è del 50%.

Per le imprese intermedie l'entità del sostegno è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali il beneficiario intenda accedere ad altri contributi, regionali, nazionali, comunitari, l'aliquota massima di contributo concedibile è del 20%.

Al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere, entro il 31 ottobre 2010, l'erogazione di un anticipo o, in alternativa, di un acconto.

L'acconto deve giustificare un importo minimo di spesa almeno del 50% dell'importo totale di spesa ammessa.

4.4 – Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000 di euro per soggetto giuridico beneficiario, elevato a 3.000.000 di euro per operazioni riguardanti il settore lattiero caseario e tabacchicolo.

Nel settore ortofrutticolo l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000 € per soggetto giuridico beneficiario, innalzato a 400.000 per operazioni nel comparto funghi e ortaggi IV e V gamma.

In tutti gli altri settori l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000 € per soggetto giuridico beneficiario, ad eccezione delle microimprese che effettuano investimenti in zona montana per le quali viene fissato un limite minimo di spesa ammissibile a finanziamento pari a 20.000 euro.

4.5 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il tempo utile per il completamento delle operazioni è fissato in 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora questi termini non vengano rispettati si applicano, se del caso, le riduzioni previste negli indirizzi procedurali generali allegati al presente bando.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Tali istanze, con attribuito punteggio, saranno inserite in graduatorie suddivise per settore. che raggrupperanno le imprese in funzione della tipologia di prodotto oggetto di intervento.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Le graduatorie verranno stilate , applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi.:

1) qualità degli investimenti.:

Gli investimenti dovranno essere classificati in base alle priorità stabilite per ogni singolo settore indicate al capitolo 5.2.4. del PSR 2007-2013 e nella tabella 7.2 del presente bando.

Per i comparti non ricompresi nella tabella 7.2 il livello di priorità degli investimenti sarà stabilito facendo riferimento alle seguenti filiere:

- grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali ;
- lattiero-caseario e carne per i comparti riconducibili alle produzioni animali in funzione dei relativi prodotti ottenuti.

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità investimenti	Punti
Strategica nuove sfide (SNS)	40
Strategica (S)	30
Alta (A)	20
Media (M)	10
Bassa (B)	0

Il punteggio complessivo viene calcolato tenendo conto dell'incidenza della spesa ammissibile delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda ed eseguendo la media ponderata dei punti attribuiti ad ogni singola priorità.

Es. investimenti in termini di spesa ammissibile: SNS: 40%, S: 25%, A: 35%.

$\text{Punteggio} = [0,4 \times (40 \text{ punti}) + 0,25 \times (30 \text{ punti}) + 0,35 \times (20 \text{ punti})] = (16 + 7,5 + 7) = 30,5$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Fatto salvo quanto previsto negli indirizzi procedurali in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimenti, rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.

Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse tra quelle finanziabili si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

2) - numero di produttori di base fornitori di materia prima

Gli investimenti devono concorrere al miglioramento dei settori di produzione agricola interessati garantendo una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi derivanti dall'investimento stesso.

N. produttori	Punti
> 1000	30
$750 < n \leq 1000$	27
$500 < n \leq 750$	25
$400 < n \leq 500$	22
$300 < n \leq 400$	20
$200 < n \leq 300$,	15
$100 < n \leq 200$	10
$50 < n \leq 100$,	5

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori si adottano i seguenti criteri:

- a) imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima:
media dei soci conferenti nell'ultimo biennio concluso;
- b) imprese non gestite dai produttori agricoli: la media dei produttori di base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima nell'ultimo biennio considerato.
Nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il numero di produttori è calcolato in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall'organismo associato e contrattato con l'impresa di trasformazione.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di materia prima .

Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci.

Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

Qualora in sede di collaudo finale delle opere venisse riscontrato, sulla base degli elenchi dei fornitori e dei soci conferenti allegati alla domanda di pagamento, un numero di produttori inferiore rispetto a quelli

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto di qualità dovranno essere valutati i dati del prodotto finito e commercializzato nell'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per prodotti di qualità in corso di riconoscimento si intendono quelli per i quali, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sia stato concluso l'iter per la valutazione MIPAAF e sia stata svolta la pubblica audizione.

Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d'investimento

- 4) Percentuale della quantità di prodotto trasformato con certificazione di rintracciabilità (UNI 10939:2001, UNI 11020:2002, ISO 22005:2008) commercializzato rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato commercializzata

% Quantità	Punti
$< 80 \leq 100$	10
$50 < x \leq 80$	7
$30 < x \leq 50$	5
$20 < x \leq 30$	3

Ai fini della determinazione della quantità del prodotto con certificazione volontaria, dovranno essere valutati i dati del prodotto finito e commercializzato nell'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato alla domanda dovrà avere validità per tale annata.

Il punteggio verrà applicato relativamente alle produzioni oggetto d'investimento.

Se la certificazione di rintracciabilità si riferisce a latte ad alta qualità (D.M. 185/91 "Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità») i punteggi sopra riportati vengono raddoppiati

- 5) Possesso di certificazione di processo GLOBALGAP/EUREPGAP, BRC, IFS per lo stabilimento oggetto d'investimento: punti 5.

Ai fini del riconoscimento del punteggio la certificazione, dovrà riferirsi all'ultima annata conclusa al momento della presentazione della domanda di aiuto e perciò anche la certificazione prodotta in allegato alla domanda dovrà avere validità per tale annata.

- 6) tipologia soggetto beneficiario

A) Alle microimprese situate in "Aree con problemi complessivi di sviluppo" (Aree D) come individuate nel cap. 3.1.1. del Programma di Sviluppo Rurale e per investimenti effettuati in tali zone, al fine di sostenere l'ammodernamento delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in una situazione ambientale e logistica di effettiva difficoltà: punti 10.

B) Esclusivamente per i settori ortofrutticolo e oleicolo.

Come previsto dal capitolo 10 del PSR "Coerenza e complementarità con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al Reg. CE n. 1974/2006 "occorre riservare a favore delle OP e dei soci OP una specifica priorità di accesso.

Al fine di garantire questa priorità all'atto della formazione delle specifiche graduatorie settoriali vengono quindi assegnate alle domande presentate dai soci OP, da OP e AOP nei settori ortofrutticolo e oleicolo un punteggio di partenza di **110 punti** (superiore alla somma dei singoli punti derivanti da tutti i criteri di priorità finora elencati).

Azione "LC" – sottoazione A) : microimprese lattiero casearie che effettuano investimenti in UTE ubicate in zona montana),

Valgono le stesse priorità e punteggi sopra specificati ad eccezione della priorità di cui al punto 2) “numero di produttori di base fornitori di materia prima”. Per questo parametro vengono assegnati 2 punti per ogni produttore di base fino a un massimo di 30 punti.

5.3 Preferenze

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio più giovane.

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dell'istanza

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate all'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale.

Alla domanada va allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa che sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
 - b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 comma 3 (imprese intermedie)
 - c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa (con riferimento all'indice economico prescelto).
 - d. dichiarazione che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali
 - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. permesso di costruire ;
6. In alternativa al documento del precedente punto 5, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
7. DIA riportante la data di presentazione in Comune;
8. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
9. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s'impegna ad acquisire da produttori agricoli per il triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento.
10. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la presentazione di almeno un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti.

La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito delle CCIAA provinciali.

11. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
12. Piano d'investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle schede per la determinazione delle dimensioni aziendali
13. Computo metrico estimativo analitico redatto secondo le modalità previste negli indirizzi procedurali allegati al presente bando, unitamente agli atti progettuali;
14. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancanza della documentazione di cui al punto 4 comporta il non riconoscimento del punteggio richiesto. Il documento richiamato al punto 6 è essenziale qualora non sia stato allegato alla domanda di aiuto il documento di cui al punto 5.

La documentazione di cui al punto 5 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Analogamente il documento previsto al punto 7. se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 5 e 7 nei termini perentori di 60 giorni dalla chiusura del termine ultimo per la presentazione della domanda, comporta la non ammissibilità della stessa.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali:

1. registro di vinificazione per le imprese del settore vitivinicolo;
 2. registro dei primi acquirenti per le imprese del settore lattiero-caseario;
 3. il registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
 4. l'elenco dei produttori conferenti per tutti gli altri settori.
- b. Per la priorità relativa alla certificazione di qualità o alla certificazione volontaria di prodotto:
1. copia della certificazione dell'ente preposto al relativo rilascio (per i prodotti DOP, IGP, STG e Biologico);
 2. copia del registro di commercializzazione/imbottigliamento per il settore vitivinicolo;
 3. copia della certificazione dell'ente preposto al rilascio delle certificazioni volontarie di prodotto e di processo.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
4. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
5. elenco dei beni realizzati o acquistati oggetto dell'aiuto.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

7.1 Valore della produzione per settore (%)

SETTORI	% VALORE PRODUZIONE
Vitivinicolo	13,5%
Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate)	21,12%
Carne (bovino, suino avicolo, uova)	42,58%
Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, mangimi)	17,80%
Altri settori ((olio d'oliva; florovivaismo, riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, miele, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti)	2,94%
Tabacco	2,05%

Tabella 7.2 Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione

PRIORITA'	Strategica nuove sfide (SNS)	Strategica (S)	alta (A)	Media (M)	Bassa (B)

INVESTIMENTI		GRANDI COLTURE	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO-VIVAISMO	VITIVINICOLO e OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
A	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	S Nuove costruzioni solo per fusioni edelocalizzazioni*	S	S delocalizzazioni e fusioni*	A	S delocalizzazioni e fusioni*	S fusioni o con dismissione di pari capacità*	A terza e quarta lavorazione*
B	Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione	S	S	S	A	A	A	S terza e quarta lavorazione*
C	Adeguamento delle linee produttive a sistemi di gestione qualità, ambientale, rintracciabilità ed etichettatura	S	S	S	S	S	S	S
D	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.	A	B	A	S	S	S	S terza e quarta lavorazione*
E	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica e l'introduzione di ITC	S	B	S	S	S	S	S
F	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle nuove sfide							
	Miglioramento dell'efficienza							

MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI SOTTOMISURA FORESTALE

AZIONE 1: Investimenti per la seconda lavorazione del legname

1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA

1.1- Descrizione generale

La misura offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, anche in considerazione dei buoni risultati conseguiti dagli analoghi interventi attivati nella precedente fase di programmazione.

Gli interventi previsti, da realizzarsi in un'ottica di filiera, sono tutti accomunati dall'esigenza di far seguire alla produzione del tondame le successive fasi di lavorazione (prima lavorazione in bosco e seconda lavorazione in azienda), sia quelle classicamente intese che quelle di carattere innovativo, legate alla produzione di nuovi assortimenti.

1.2- - Obiettivi

Obiettivo principale della misura è quello di diversificare le produzioni legnose mediante l'integrazione delle prime fasi lavorative in bosco con le successive fasi di lavorazione in azienda, incentivando i processi di gestione forestale sostenibile con la contestuale attivazione della Catena di Custodia del materiale certificato, secondo gli standard internazionali di certificazione forestale PEFC o FSC.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

Gli interventi successivi alla seconda lavorazione sono ammessi esclusivamente nelle zone montane di cui al Reg. 1698/05, art. 50, comma 2 (Allegato 6 al PSR), limitatamente alla produzione di semilavorati o prodotti destinati all'arredo esterno o ambientale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

- a) Imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) Imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) Altri operatori del settore foresta-legno;
- d) Imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) c) e d) è obbligatorio dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale⁸, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

⁸ In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata, di attività di natura forestale desumibile da adeguata documentazione come per esempio la visura camerale.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari (es: pallet);
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per la lavorazione del tondame e per la produzione di prodotti assortimentati;
- c) Acquisti di macchinari per lavorazioni successive, nei limiti riportati al punto 3.2, come semilavorati, compresa la produzione di materiali per tetti ed imballaggi;
- d) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine;
- e) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piattaforme logistiche⁹, piazzali di deposito e ricoveri per legname e mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione del legname; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.
- f) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

3.1.2– Spese ammissibili

I mezzi di trasporto su strada possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.

Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria delle piattaforme logistiche, dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi. La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale, Non sono ammessi gli interventi di sostituzione.

Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dalle procedure generali.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

⁹ Per piattaforma logistica si intende un luogo fisico, opportunamente localizzato in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento forestale e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili, atto al deposito, allo stoccaggio e alla stagionatura del legname.

Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera e) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni (edificati e non) è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni delle procedure generali.

Sono ammessi interventi successivi alla seconda lavorazione, limitatamente alle zone di montagna. In altri termini solo nelle zone montane sono ammessi a contributo macchinari destinati alla produzione di semilavorati per:

- l'arredo esterno (staccionate, componenti per aree di sosta, ecc.);
- l'arredo ambientale (componenti per strutture di avvistamento, capanni, componenti per la cartellonistica, ecc.);
- prodotti assortimentati e semilavorati per edilizia (coperture in legno tipiche o tradizionali, perline, elementi per terrazzi, ecc.) e per imballaggi.

Sono esclusi interventi finalizzati all'acquisto di macchinari per la realizzazione del prodotto finito (es: interventi realizzati da falegnamerie per la produzione di mobili e serramenti).

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.3– Durata degli impegni /Vincoli

La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a 2.700.000 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammessa è pari a 25.000 € e la massima è pari a 700.000 € per tutti gli investimenti.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali e infrastrutturali è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Adeguate livello di innovazione tecnologica	Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	5
Innovazione tecnologica connessa alla riduzione degli impatti ambientali.	Adozione di opportune tecnologie utili alla riduzione dell'inquinamento acustico	4
Diversificazione del prodotto	Acquisto di macchinari per nuove tipologie di produzioni non ordinarie per il segmento produttivo (es: pannelli, giuntati, lamellari)	3
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari o beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008).	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole.	2
Zone Montane	Iniziative ubicate in zone classificate come montane ai sensi dell'All 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	4,5

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;
3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;
4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;

7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descrivi la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;
8. certificato di cui al punto 3.1.1 lettera d) nel caso di acquisto di immobili;
9. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune.
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
11. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF qualora necessaria;
12. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
13. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 13, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 8-12 comporta la non ammissibilità della domanda.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 9-13 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI SOTTOMISURA FORESTALE

AZIONE 2: Investimenti per la trasformazione e lo sfruttamento delle biomasse forestali a fini energetici

1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA

1.1- Descrizione generale

L'azione 2 offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura destinati al mercato delle energie rinnovabili.

Gli aiuti sostengono le fasi di trasformazione e sfruttamento della biomassa forestale successive alle prime lavorazioni in bosco promuovendo la diffusione di attrezzature e macchinari innovativi a ridotto impatto ambientale

1.2- Obiettivi

Obiettivo principale dell'azione è quello di dotare le imprese forestali degli strumenti necessari alla produzione, commercializzazione e sfruttamento sostenibile della biomassa forestale favorendo la costituzione, lo sviluppo e l'accorciamento di filiere locali "bosco-legno-energia" tra soggetti certificati secondo gli standard PEFC e FSC.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. In particolare:

- a) imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) altri operatori del settore foresta-legno;
- d) imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004;

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) c) d) è obbligatorio dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale¹⁰, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2008 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata di attività di natura forestale.

¹⁰ In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari connesse alla trasformazione della biomassa forestale a fini energetici, quali sega-spacca, cippatrici, macinatori, nonché acquisto di macchinari addetti al trasporto della biomassa in conto proprio;
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la seconda lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per trattare biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.);
- c) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine ;
- d) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piattaforme logistiche¹¹, piazzali di deposito e ricoveri mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione della biomassa forestale; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.
- e) Investimenti per l'acquisto e l'installazione di centrali termiche alimentate a biomassa legnosa (legno, pellet, cippato, bricchetti, ecc...) di origine forestale destinata ad un utilizzo prevalente all'interno dell'impresa e per il solo soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali;
- f) Acquisto di macchinari per la raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- g) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e agli acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

3.1.2– Spese ammissibili

I mezzi di trasporto della biomassa su strada, integrati in un processo di filiera corta, possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.

Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi. La spesa sarà determinata sulla base del pr

La centrale termica deve essere destinata alla produzione di acqua calda per riscaldamento e/o energia elettrica e ad altri usi ad utilizzazione plurima, prevalentemente nell'ambito di locali destinati alle attività produttive aziendali (imprese di prima e seconda lavorazione).

Fermo restando l'uso prevalentemente interno dell'energia (azienda e abitazione del richiedente) è ammessa la vendita della eventuale restante quota in eccesso. In ogni caso la potenza erogata dagli impianti non può superare 1 MW termico. Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature ed impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua, le tubazioni, e le pompe di mandata. Sono ammesse inoltre le spese relative alle opere murarie del locale caldaia nella misura connessa ai lavori di installazione e messa in funzione.

Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia, elettrica e termica, prodotta dall'impianto. Non viene considerata, ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). La quantificazione dell'energia termica verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.

Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dalle procedure generali

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera d) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni (edificati e non) è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni delle procedure generali

Le imprese richiedenti operanti nel settore della trasformazione del legname (es. segherie) devono essere in possesso di centrale termica/caldaia a biomasse forestali o acquistarla nell'ambito della presente azione.

I mezzi gommati oggetto di contributo, in grado di circolare sulla rete stradale, devono obbligatoriamente essere immatricolati prima dell'erogazione del saldo.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.3- Durata degli impegni /Vincoli

La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.800.000,00

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammessa è pari a 25.000,00 € e la massima è pari a 700.000,00 € per tutti gli investimenti. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009) 4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 – Termini e scadenze per l’esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali e infrastrutturali è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Riduzione degli impatti ambientali.	Acquisto di impianti termici con un coefficiente di rendimento superiore al 95%	5,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC o FSC per i richiedenti proprietari forestali (vedi Nota 1).	4,5
Operare in un’ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia proprietario forestale	2
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	5
Approccio associativo	Associazione o consorzio di proprietari o Regole	2
Approccio associativo	Appartenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)	1
Diversificazione del prodotto	Produzione di differenti tipologie di combustibile legnoso (es: sia legna a pezzi che cippato)	3
Aumento del valore aggiunto	L’aumento del valore del prodotto ottenuto dalla trasformazione è superiore al valore del prezzo medio di mercato dello stesso non trasformato.	4
Zone Montane	Iniziative ubicate in zone classificate come montane ai sensi dell’All. G del PSR per il Veneto 2007-2013	4,5

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della presentazione della domanda.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;
3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;
4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;
7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descriva la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;
8. certificato di cui al punto 3.1.1 lettera d) nel caso di acquisto di immobili;
9. fotocopia della scheda tecnica della caldaia contenente anche il relativi rendimento ed il consumo.
10. qualora il richiedente, sia un'impresa operante nel settore della trasformazione del legname (es. segheria), dichiarazione che attesti il possesso di una centrale termica/caldaia, fatto salvo che l'installazione della centrale termica/caldaia non sia oggetto di contributo
11. diagramma d'uso aziendale della centrale termica ai fini della stima del fabbisogno energetico;
12. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
13. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
14. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF qualora necessaria;
15. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
16. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 11, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata dal n. 12 al n. 16, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 12-16 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

5. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);

6. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
7. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
8. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA/SOTTOMISURA : 125- INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA
AZIONE : 1 - Viabilità infrastrutturale

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale

Il recupero del patrimonio silvicolo nel suo complesso risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio.

Gli interventi infrastrutturali in argomento si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare nel complesso le condizioni di accesso ai singoli fondi, purché pianificati e realizzati a livello comunale

1.2. - Obiettivi

L'obiettivo prioritario è quello di garantire l'accesso alle proprietà silvo-pastorali mediante la costruzione e la manutenzione straordinaria delle reti viarie sovrazionali di carattere infrastrutturale, al fine di contrastare l'abbandono delle attività silvicole e malghive che ha caratterizzato negli ultimi anni le aree poco servite.

Per infrastruttura viaria si intende l'intervento a servizio di più unità colturali o proprietà diverse.

L'intervento mantiene il carattere di infrastrutturalità anche se interessa una sola proprietà purché sia comunale e abbia le caratteristiche di interesse territoriale vasto, cioè, data l'ampiezza della proprietà e delle superfici forestali interessate, la viabilità assume funzione di collegamento di porzioni territoriali importanti (es: dal fondovalle al crinale, dai boschi ai pascoli, versanti o posti e comprese isolate ecc.).

1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- a) Amministrazioni comunali singole e Comunità Montane.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Si definisce strada silvopastorale infrastrutturale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco o al pascolo.

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se l'intervento ricade nel comune censuario di riferimento o di proprietà del richiedente.

Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente, indipendentemente dalla localizzazione dell'intervento, deve essere titolare di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure deve produrre una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali capillari in relazione alla densità del sistema viario comunale esistente.

E' ammessa una sola domanda per Comune e per bando.

Le strade di servizio all'interno delle malghe sono escluse dal contributo.

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo. Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi straordinari di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal richiedente per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzo che verrà successivamente approvato con apposito atto dell'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Le strade silvopastorali finanziate potranno essere aperte al traffico veicolare qualora abbiano finalità, oltre che produttiva, anche turistico-ricreativa e protettiva (es: protezione ed estinzione degli incendi boschivi) e siano quindi in grado di garantire un uso multifunzionale dei boschi e/o pascoli a cui afferiscono.

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 4.000.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 90% della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa ammissibile potrà variare da un minimo di 40.000,00 € a un massimo di 200.000,00 €.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 24 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	2) Svantaggio altitudinale: sopra i 1400 m:	4
	tra 1000 e i 1400 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici	3) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:	
	- dal 26 % al 46%	3
	- oltre il 46 %	5
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	4) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	5) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Aver provveduto all'accertamento e al riordino degli usi civici	6) Aver attivato o concluso la procedura di accertamento (vedi nota 4).	2,5
Strade intercomunali	7) Il punteggio viene attribuito qualora l'intervento riguardi la costruzione o la manutenzione straordinaria di viabilità tali da consentire il collegamento tra strade di comuni adiacenti (vedi nota 5)	2
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità:	
	a) superiore al 70 %	2
	b) superiore al 40 e fino al 70%	1
	c) fino al 40%	0,6
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata:	
	c) maggiore del 60%	3
	d) maggiore del 40%	1,2

Ai fini della attribuzione dei punteggi 3 (Svantaggi orografici), 8 (Coefficiente di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato G alla presente deliberazione.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tal fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Si ha titolo al punteggio qualora le terre di uso civico siano state accertate con relativa DGR ovvero sia stato attivato il procedimento di accertamento di cui all'art. 4 della LR 31/94 attraverso la presentazione dell'istanza di nomina del perito istruttore ai sensi delle relative norme di attuazione approvate con DGR 6641/95, da allegare alla domanda.

Nota 5. Il punteggio viene attribuito sia nel caso in cui l'intervento riguarda una strada che si colleghi ad una già esistente in un comune adiacente sia nel caso preveda il collegamento con analogo intervento oggetto di contribuzione comunitaria. In sede progettuale dovranno essere approfonditi i relativi aspetti per fornire all'istruttore elementi certi per l'attribuzione del punteggio.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica;
5. documentazione che dimostri la titolarità di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure allegare una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali; nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la specifica convenzione di cui al par 2.2 del bando;
6. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
7. nei casi in cui le Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 3.3.
8. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
9. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
10. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
12. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 8 al n. 12 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 8-12 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA: 125 - INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA.

AZIONE: n. 2 - Miglioramenti infrastrutturali delle malghe

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

Le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno valorizzati gli investimenti sul capitale umano e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale. Riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità della malga (produzione, ambiente, paesaggio, valorizzazione socio-culturale, ecc.), l'obiettivo principale è mantenere per il futuro una presenza significativa dell'alpicoltura per contrastare il processo di abbandono nel settore agricolo nelle zone montane.

Gli interventi di questa misura si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare le condizioni del complesso malghivo.

1.2 - Obiettivi

La misura si propone di incentivare, tramite interventi infrastrutturali, il miglioramento fondiario delle malghe.

Più specificatamente, mediante interventi infrastrutturali, gli ulteriori obiettivi operativi sono:

- migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi;
- migliorare la gestione dell'alpeggio.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle zone montane del territorio regionale (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- a- Comuni
- b- Altri Enti Pubblici
- c- Proprietà collettive (Regole e comunioni familiari)
- d- Consorzi tra proprietari di malghe
- e- Associazioni tra proprietari di malghe, riconosciute ai sensi del D.P.R. 10/02/2000, n. 361.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I summenzionati soggetti richiedenti dovranno essere proprietari di malghe. La malga è “un’unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito”.

I proprietari singoli privati non possono accedere al contributo.

I Consorzi e le Associazioni tra proprietari di malghe devono presentare i seguenti requisiti:

- lo statuto/atto costitutivo deve prevedere tra le proprie finalità la realizzazione degli interventi di cui alla presente Azione;
- i soggetti rappresentati devono essere proprietari di malghe.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso di codice fiscale (CUAA)

E’ obbligatoria la destinazione a monticazione delle malghe a seguito degli interventi effettuati nell’ambito della presente azione.

Nei casi in cui l’intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Al fine di assicurare il carattere infrastrutturale degli investimenti, gli interventi connessi alla presente azione, che hanno lo scopo di assicurare la fornitura di servizi primari con adeguata tecnologia, devono di norma, interessare una pluralità di fondi o di proprietari e conduttori dei medesimi. Interventi isolati sono consentiti solo nei casi in cui l’intervento a rete non risulti fattibile per motivi territoriali (elevata pendenza, isolamento, distanza dalla rete principale, ecc.) o per evidente antieconomicità del collegamento infrastrutturale a rete. Si precisa che, anche in tali casi, il beneficiario dell’aiuto è il titolare dell’infrastruttura e non il proprietario o il gestore del fondo servito dall’infrastruttura stessa.

Pertanto la domanda di aiuto viene presentata dai richiedenti così come individuati al punto 2.1, i quali per l’esecuzione daranno incarico ai soggetti titolati ad eseguire l’infrastruttura di cui si tratta secondo la normativa applicabile. In base alla medesima normativa sarà regolata la gestione successiva alla realizzazione per quanto attiene ad aspetti come la destinazione d’uso, la proprietà e la manutenzione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili interventi finalizzati a sostenere il miglioramento infrastrutturale delle malghe.

3.1.1 - Interventi

Sono da considerarsi infrastrutture, ai fini dell’ammissibilità, le opere a rete per il trasporto dei materiali energetici, (gasdotti, elettrodotti), di comunicazione (rete telefonica), delle risorse idriche (acquedotti), di scarico (fognature). Nello specifico, per il miglioramento fondiario infrastrutturale della malga le opere che possono essere realizzate sono le seguenti:

- a. interventi di elettrificazione e di allacciamento telefonico e/o di produzione di energia con sistemi ecocompatibili ;
- b. costruzione ed adeguamento di opere acquedottistiche, impianti di potabilizzazione, di riscaldamento dell’acqua, di scarico (fognature) ;

- c. interventi finalizzati alla realizzazione/ripristino di aree adibite all'abbeveraggio del bestiame e di vasche per la raccolta delle acque meteoriche qualora tali interventi assumano carattere infrastrutturale.

3.1.2 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento tutte le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, gli acquisti e le spese generali relative alla corretta esecuzione degli interventi progettati nei limiti previsti dal documento di indirizzi procedurali.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale approvato contestualmente all'emanazione del presente bando.

Nel caso degli elettrodotti la spesa sarà determinata sulla base del preventivo elaborato dal gestore della rete.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3173/06 relativa alla applicazione della Direttiva habitat.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili. Tutte le autorizzazioni, necessarie alla realizzazione dell'intervento, devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

I limiti e le condizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso degli elettrodotti per i quali l'intervento può essere finanziato sulla base del preventivo elaborato da parte del gestore della rete.

Sono esclusi dal sostegno gli interventi ordinari di miglioramento dei pascoli e dei prato-pascoli degradati.

Non sono ammessi a contributo gli interventi già finanziati, aventi la medesima natura e caratteristica, risalenti a meno di 5 anni dalla conclusione dei medesimi

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando prevede una dotazione finanziaria di € 2.000.000,00.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85 % della spesa ammissibile a contributo per i soggetti pubblici e del 75 % per i soggetti privati

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa massima ammissibile a contributo per la realizzazione di interventi di cui al punto 3.1.1 è di € 500.000,00 per singola istanza. La spesa minima ammissibile a contributo è di € 15.000,00 (quindicimila euro) per singola istanza.

Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

Il richiedente, entro e non oltre 24 mesi dalla data stabilita dagli Indirizzi Procedurali, dovrà presentare la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei lavori eseguiti.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Attribuzione di punteggi al fine della predisposizione della graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aree protette	Aree a parco	2,5
Svantaggi altitudinali	- sopra i 1400 m. slm;	4
	- tra 1000 e 1400 m. slm. (Vedi nota 1)	2
Gestione attiva della malga	Malga monticata nei tre anni precedenti alla richiesta di partecipazione al bando	7
Presenza di attività agrituristica	E' presente in malga attività agrituristica (vedi nota 2)	1
Riduzione degli impatti ambientali	Adozione di soluzioni eco-compatibili per quanto riguarda i materiali impiegati, le tecnologie adottate e l'organizzazione esecutiva degli interventi	3
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 3)	6
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento (vedi nota 4): - dal 26 % al 46%	3
	- oltre il 46 %	5

Nota 1. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% in una classe altitudinale).

Nota 2. Nell'anno precedente alla pubblicazione del bando deve essere stata effettuata nella malga attività agrituristica.

Nota 3. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel

motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 4 Ai fini della attribuzione dei punteggi per svantaggi orografici si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato G alla presente deliberazione.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio viene data la precedenza alla maggior altitudine della malga interessata dall'intervento. Nel caso in cui l'intervento interessa più malghe, si considera l'altitudine della malga più alta. La quota di riferimento è l'abitazione del malghese.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto (es. verbale di consegna della malga, autorizzazione all'esercizio per il 2007 all'attività agrituristica, ecc...);
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, planimetria catastale con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica, elaborati grafici;
5. relazione sullo stato di fatto della malga, che indichi: caratteristiche della stazione: altitudine m. s.l.m. (minima, massima e del fabbricato), delimitazione cartografica della malga (mappa catastale e corografia scala 1:10.000), superficie (totale, a pascolo, a bosco, ecc.), periodo di monticazione; carico (carico max, numero e tipo di bestiame monticato), strutture e infrastrutture presenti, eventuale produzione lattiero-casearia e attività agrituristica;
6. preventivi nel caso di interventi di elettrificazione e di allacciamento a linee esistenti; *nel caso degli elettrodotti* il preventivo elaborato da parte del gestore della rete sostituisce la documentazione di cui al punto 4;
7. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. documentazione di assunzione impegno alla destinazione a monticazione della malga per un periodo pari ad almeno 7 anni a partire dalla data di concessione del contributo;
9. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto; nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione;
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
12. provvedimento autorizzativo di cui all'art. 54 della PMPF;
13. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
15. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della

Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 10 al n. 15 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 10-15 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo dell'intervento;
5. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
6. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA : 132- PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

La misura persegue l'obiettivo di contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico incentrato, tra l'altro, sul miglioramento e la qualificazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad aderire a sistemi qualità alimentare comunitari, nazionali o regionali.

Attraverso questa misura la Regione intende stimolare i produttori ad intraprendere percorsi finalizzati al miglioramento e differenziazione delle produzioni al fine di aumentare la competitività del settore sui mercati nazionali e internazionali anche nei confronti dei propri clienti.

Il supporto quindi è previsto nei confronti dei produttori al fine di sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni.

Campo di applicazione.

La misura viene applicata nell'ambito del Pacchetto Giovani (PG), e alle imprese agricole singole o associate secondo dei punteggi di priorità, purché in entrambi i casi, l'azienda si impegni ad aderire per tre anni consecutivi ad uno dei sistemi di qualità indicati, con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina ottenuto nel territorio della Regione del Veneto.

1.2 - Obiettivi

La misura prevede un supporto economico diretto ai produttori finalizzato a sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni. In particolare la misura ha i seguenti obiettivi:

Obiettivi specifici

- A. Aumentare la competitività delle aziende e del settore primario nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export).
- B. Migliorare la qualità ed il livello di garanzia delle produzioni.
- C. Diversificare le produzioni attraverso la qualificazione e la certificazione per nuovi sbocchi di mercato.

Obiettivi operativi

- A. Stimolare lo sviluppo di nuovi schemi di certificazione e nuovi disciplinari ai sensi del regolamento CE 1974/2006.
- B. Incentivare i produttori agricoli ad aderire ai sistemi qualità riconosciuti istituzionalmente.
- C. Incentivare l'adesione alla certificazione e ai controlli.

1.3 - Ambito territoriale

L'ambito è l'intero territorio della regione Veneto

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Possono aderire alla misura le imprese agricole con sede di un almeno una UTE (unità tecnico-economica) ubicata in Regione Veneto, singole o associate, iscritte alla CCIAA.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per poter partecipare alla misura, le imprese agricole devono aderire ad uno dei sistemi di qualità -previsti dal regolamento CE n. CE 1974/2006 e riportati in allegato 1 al presente bando- con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina, con le seguenti specifiche:

- a. nel settore latte e carne è ammissibile al sostegno il produttore agricolo che adegua tutta l'azienda al disciplinare;

- b. nelle filiere vegetali è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare e che certifica almeno il 90% del prodotto oggetto di disciplina, certificabile.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

Con riferimenti a tali sistemi previsti, possono essere finanziati i costi fissi sostenuti dal produttore agricolo, per l'accesso ad uno dei medesimi sistemi di qualità alimentare, che riguardino il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema, classificati secondo le seguenti categorie :

- costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema

3.1.2 Spese ammissibili

- costo di iscrizione al sistema e dell'ente di certificazione;
- analisi chimiche, fisiche e/o organolettiche del prodotto;
- altre analisi qualora richiesto dai disciplinari del sistema qualità (es. analisi dei terreni e delle acque).

3.2 – Limiti, condizioni e durata degli impegni

L'aiuto viene concesso al massimo per tre anni , consecutivi, per ciascuna azienda agricola.

La domanda di pagamento della misura dovrà essere comunque presentata annualmente nei termini stabiliti dalla Giunta regionale .

Il periodo d'impegno decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento. Nei 30 gg. successivi alla scadenza di ogni anno e per i tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento, dovrà essere presentata domanda di pagamento per le spese sostenute e rendicontate nell'anno precedente.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 - Importo messo a bando

La misura singola viene finanziata fino ad esaurimento dell'importo totale previsto di 5 milioni di euro.

Nell'ambito del PG l'approvazione del piano da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure, aggiuntive alla 112, attivate nel progetto e quindi anche della misura 132 ad esso collegata.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto, calcolato a rendicontazione annua mediante la presentazione di idonei documenti giustificativi, a totale copertura dei costi occasionati dalla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità riconosciuti è pari al 100 % della spesa ammessa e non può superare i 3.000 euro per azienda per anno, per un ammontare complessivo massimo di 9.000 euro nei tre anni del sostegno.

4.3 – Limiti di aiuto e di spesa

L'aiuto non può superare i 3.000 euro/anno per azienda e non può essere inferiore ai 300 euro/anno.

4.4 – Termini e scadenze

La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere annuale a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

La partecipazione al bando potrà avvenire:

- a) nell'abito del PG - Pacchetto giovani
- b) come domanda singola secondo i seguenti criteri di punteggio:

b1) sistema di qualità;

- punti 5: denominazione DOP e IGP il cui regolamento CE di registrazione è successivo alla data del 1 dicembre 2007;
- punti 3: sistema qualità Legge regionale n.12/2001;
- punti 1: altre DOP e IGP, vini DOC e DOCG, produzione biologica.

b2) altre priorità:

- punti 3: ubicazione azienda in zona montana;
- punti 3: adesione ad OP- organizzazioni di produttori o AOP riconosciute

I punteggi b1) e b2) vanno sommati.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

Nella domanda singola, in caso di parità di punteggio, verrà seguito l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo preferenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno/mese/anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita rispettivamente del socio, del socio amministratore, dell'amministratore più giovane

Nell'ambito del PG si applicano gli elementi di preferenza previsti per la mis. 112.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La domanda di aiuto, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia, dovrà comprendere tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste a pena di inammissibilità.

L'importo della domanda di adesione alla misura, deve prevedere la spesa complessiva dei tre anni.

Il richiedente dovrà impegnarsi a presentare annualmente per un triennio a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento- la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la restituzione di tutti gli importi percepiti anche per gli anni precedenti fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore.

In caso di revoca del soggetto dal sistema qualità la domanda decade automaticamente.

I costi sostenuti vanno rendicontati con la presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi probanti, contenenti il riferimento alla tipologia di spesa sostenuta dal beneficiario.

I requisiti di ammissibilità, previsti al punto 2.2, vengono valutati sulla base dei dati ufficiali forniti alla Regione Veneto e all'AVEPA, dagli enti autorizzati all'attività di controllo sulle produzioni a qualità regolamentare.

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

2. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. iscrizione, come impresa agricola, alla CCIAA;
 - b. di disporre almeno di una UTE (Unità Tecnico Economica) con sede ubicata in Regione Veneto;
 - c. di aderire, per almeno 3 anni consecutivi, a un sistema di qualità - riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. CE 1974/2006 e riportato nell'elenco dei prodotti regionali attualmente riconosciuti e indicati nel Programma di Sviluppo Regionale per il Veneto - con il 100 % della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina (impegno ridotto ad almeno il 90 % della produzione, in caso di filiera vegetale);
 - d. impegno a presentare la domanda di pagamento con la relativa rendicontazione in ciascuno dei tre anni successivi a quello di presentazione della domanda di adesione (la domanda di adesione alla misura 132 è triennale).
3. Relazione tecnica illustrativa delle azioni riferite alla misura contenente la descrizione dettagliata previsionale dei costi annuali che dovranno essere sostenuti dall'azienda;

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura;
4. documentazione rilasciata dalla Struttura di controllo attestante l'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. Allegati tecnici:

Allegato 1: Sistemi qualità riconosciuti a norma del regolamento CE n. 1974/2006.

I prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi qualità previsti dal Regolamento CE n. 1974/2006 sono i seguenti:

1. I prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91
2. I Prodotti DOP-IGP (regolamento CE n. 510/2006)
 - Formaggio Asiago D.O.P.
 - Formaggio Monte Veronese D.O.P.
 - Formaggio Montasio D.O.P.
 - Formaggio Grana Padano D.O.P.
 - Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.
 - Formaggio Taleggio D.O.P.
 - Formaggio Casatella Trevigiana D.O.P.
 - Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
 - Sopressa Vicentina D.O.P.
 - Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
 - Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.
 - Radicchio di Chioggia I.G.P.
 - Radicchio di Verona I.G.P.
 - Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.
 - Asparago Bianco di Bassano D.O.P.
 - Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.
 - Ciliegia di Marostica I.G.P.
 - Marrone di San Zeno D.O.P.
 - Olio extravergine di oliva del Garda D.O.P.
 - Olio extravergine Veneto “Valpolicella”, “Euganei-Berici” e “del Grappa” D.O.P.
 - Mortadella Bologna IGP
 - Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
 - Zampone di Modena IGP
 - Cotechino di Modena IGP
 - Riso del Delta del Po IGP
 - Marroni del Monfenera IGP
 - Insalata di Lusia IGP
 - Marrone di Combai IGP
 - Aglio Bianco Polesano DOP
3. I prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del regolamento CE n. 509/2006):
 - Mozzarella STG
4. Vini a denominazione d’origine per i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali abbia incaricato un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all’art. 48 del Regolamento CE n. 479/2008 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:
 - Bardolino, Bardolino superiore,
 - Bianco di Custoza,
 - Valpolicella,
 - Soave, Recioto di Soave, Soave superiore,
 - Colli Euganei,
 - Conegliano-Valdobbiadene
 - Lugana

- Vini del Piave o Piave
- Lison Pramaggiore
- Monti Lessini o Lessini
- Terradeiforti Valdadige
- Merlara
- Vicenza
- Corti Benedettine del Padovano
- Bagnoli
- Colli Berici
- Prosecco
- Colli di Conegliano
- Arcole
- Gambellara
- Garda
- Montello
- Piave
- Lessini Durello
- Lison Pramaggiore
- Breganze
- Valdadige
- Colli Asolani
- S. Martino della Battaglia

5. I prodotti a Marchio Regionale Qualità Verificata (Legge Regionale n.12/2001 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni), ai sensi della Decisione della Commissione Europea di compatibilità con il mercato comune: aiuto di Stato n. 423/2001 – Italia Veneto, per i quali sono stati già approvati dalla Giunta Regionale i disciplinari per i seguenti prodotti:

- Prodotti ortofrutticoli, la specificità dei quali è riconducibile al metodo di produzione integrata e alle tecniche di difesa integrata: mele, pere, noce, actinidia, pesche e nettarine, melone, albicocca, ciliegio, susino, aglio, asparago, carota, cavoli, cetriolo, cipolle, patate, pomodoro da mensa, pomodoro da industria, peperone, cocomero, fragola, indivia e scarola, lattuga, melanzana, radicchio, zucchini, colture orticole IV gamma, funghi coltivati (Pleurotus, Pioppino, Prataioli).

MISURA 133: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

La misura prevede la realizzazione di azioni orientate all'incentivazione di attività di informazione ai consumatori e di promozione sul mercato dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di qualità, ottenuti nel territorio regionale, così articolate:

- a) *Attività di informazione*, riguardanti iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza dei prodotti da parte dei consumatori, mettendone in rilievo le caratteristiche e i vantaggi in termini di proprietà alimentari, sicurezza, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, storico-tradizionali ed enogastronomici.
- b) *Attività di promozione* suddivise in:
 - *attività pubblicitarie* riguardanti iniziative intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto, compreso il materiale divulgativo distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo e le azioni pubblicitarie realizzate nei punti di vendita
 - *attività promozionali* in senso lato riguardanti iniziative realizzate a sostegno delle fasi di progettazione, ideazione e commercializzazione dei prodotti, non specificatamente destinata a indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto.

1.2 Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità ottenuti nel Veneto
- promuoverne l'immagine nei confronti dei consumatori e degli operatori economici
- garantire ai consumatori un'adeguata informazione
- promuovere la conoscenza dei prodotti della regione, particolarmente in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali, sicurezza, metodi di produzione, sistemi di etichettatura e rintracciabilità
- accrescere la conoscenza dei prodotti tipici e dell'enogastronomia del territorio regionale sviluppando l'integrazione delle attività agricole con quelle turistiche
- promuovere l'educazione alimentare nelle scuole e più in generale verso i giovani

1.3 Ambito territoriale di applicazione

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente bando, in funzione del tipo di prodotto e del sistema di qualità alimentare riconosciuto a livello comunitario o nazionale fra quelli previsti dal regolamento CE n. 1783/2003, i seguenti soggetti a carattere associativo:

A) Prodotti conformi a sistemi di qualità comunitari (comma 2, art. 24 ter regolamento CE n. 1783/2003)

- consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi dei regolamenti CEE 509/2006 e 510/2006 (DOP, IGP e specialità tradizionali garantite), o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione;
- consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento CE n. 1493/99 titolo VI, e loro unioni regionali che rappresentino almeno il 75% dei consorzi stessi;

- consorzi o associazioni di produttori biologici ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che rappresentino almeno il 25% degli operatori iscritti all'elenco regionale dei produttori biologici ai sensi del decreto legislativo 220/95;

B) Prodotti conformi a sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati (comma 3, art.24 ter regolamento CE n. 1783/2003)

- organismi associativi (associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, altri organismi associativi di prodotto operanti nel settore agricolo, cooperative agricole e loro Consorzi) aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano operatori che partecipano attivamente ai sistemi di qualità nazionali e regionali riconosciuti

2.2. Criteri di ammissibilità

Le misure di sostegno sono consentite esclusivamente per quanto riguarda i seguenti prodotti agricoli e agroalimentari destinati al consumo umano, esclusi i prodotti della pesca, ricompresi in sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale – secondo i criteri fissati dal Regolamento CE n. 1783/2003 -, elencati nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2006-2013.

a. Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CEE 2092/91

b. I Prodotti DOP-IGP (regolamento CE n. 510/2006)

- Formaggio Asiago D.O.P.
- Formaggio Monte Veronese D.O.P.
- Formaggio Montasio D.O.P.
- Formaggio Grana Padano D.O.P.
- Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.
- Formaggio Taleggio D.O.P.
- Formaggio Casatella Trevigiana D.O.P.
- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
- Sopressa Vicentina D.O.P.
- Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
- Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.
- Radicchio di Chioggia I.G.P.
- Radicchio di Verona I.G.P.
- Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.
- Asparago Bianco di Bassano D.O.P.
- Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.
- Ciliegia di Marostica I.G.P.
- Marrone di San Zeno D.O.P.
- Olio extravergine di oliva del Garda D.O.P.
- Olio extravergine Veneto “Valpolicella”, “Euganei-Berici” e “del Grappa” D.O.P.
- Mortadella Bologna IGP
- Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
- Zampone di Modena IGP
- Cotechino di Modena IGP
- Riso del Delta del Po IGP
- Marroni del Monfenera IGP
- Insalata di Lusia IGP
- Marrone di Combai IGP
- Aglio Bianco Polesano DOP

c. I prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del regolamento CE n. 509/2006):

- Mozzarella STG

d. Vini a denominazione d'origine per i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali abbia incaricato un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del Regolamento CE n. 479/2008 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

- Bardolino, Bardolino superiore,
- Bianco di Custoza,
- Valpolicella,
- Soave, Recioto di Soave, Soave superiore,
- Colli Euganei,
- Conegliano-Valdobbiadene
- Lugana
- Vini del Piave o Piave
- Lison Pramaggiore
- Monti Lessini o Lessini
- Terradeiforti Valdadige
- Merlara
- Vicenza
- Corti Benedettine del Padovano
- Bagnoli
- Colli Berici
- Prosecco
- Colli di Conegliano
- Arcole
- Gambellara
- Garda
- Montello
- Piave
- Lessini Durello
- Lison Pramaggiore
- Breganze
- Valdadige
- Colli Asolani
- S. Martino della Battaglia

e. I prodotti a Marchio Regionale Qualità Verificata (Legge Regionale n.12/2001 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni), ai sensi della Decisione della Commissione Europea di compatibilità con il mercato comune: aiuto di Stato n. 423/2001 – Italia Veneto, per i quali sono stati già approvati dalla Giunta Regionale i relativi disciplinari.

Nel caso di produzioni a carattere interregionale, la percentuale di prodotto DOP, IGP, STG, DOC e DOCG ottenuta nel Veneto, perchè sia possibile beneficiare dell'aiuto, deve essere pari almeno al 15% sul totale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

Possono essere oggetto di sostegno con il presente bando gli interventi di seguito elencati – distintamente per ciascuna delle attività previste dalla misura - realizzati esclusivamente sul mercato interno e relativi ai soli prodotti descritti nella scheda misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e specificati al precedente punto 2.2:

Attività di informazione:

- informazione su regimi comunitari (DOP, IGP, STG), di produzione biologica, sui vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura e simboli grafici;
- attività di informazione e orientamento ai consumi dei suddetti prodotti presso scuole e famiglie;
- informazione nei confronti di operatori economici.

Attività promozionali a carattere pubblicitario:

- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione, quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;
- realizzazione e distribuzione di materiali a carattere informativo e pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla Misura;
- iniziative pubblicitarie finalizzate ad invitare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di produzione;
- attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
- attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita;
- campagne di pubbliche relazioni.

Attività promozionali in senso lato:

- consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica;
- organizzazione e/o partecipazione a fiere, esposizioni o manifestazioni autonome;
- iniziative di diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti interessati dalla Misura 133.

3.1.2 Spese ammissibili

Nell'ambito dei progetti d'informazione e promozione presentati possono essere considerate ammissibili, con riferimento agli interventi di cui al precedente punto 3.1.1, le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di informazione e promozione previste dalla misura:
 - progettazione iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali;
 - realizzazione siti Web;
 - acquisti spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata;
 - realizzazione cartellonistica
 - acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo
 - fornitura gadget e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto.
- b) Spese per la realizzazione di campagne promozionali, seminari e incontri con operatori
 - tutti i costi per i servizi necessari per la realizzazione di campagne promozionali, incluse quelle presso i punti vendita, seminari, incontri e workshop con operatori, ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi;

- viaggio, vitto e alloggio, strettamente connessi all'attività nei limiti stabiliti per i dipendenti della Regione.
- c) Spese connesse alla presenza a manifestazioni, fiere ed eventi
- quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
 - trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
 - interpretariato ove necessario;
 - personale a tempo determinato a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi nel limite massimo di spesa di euro 400,00 (comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto) in territorio nazionale e di euro 500,00 (comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto) per l'estero per ogni giorno di durata della manifestazione
 - viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand nei limiti stabiliti per i dipendenti della Regione.

Nel caso di degustazioni e assaggi inseriti nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti oggetto della attività di promozione e forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa è ammesso fino ad un massimo del 10% dell'intero costo dell'iniziativa.

- d) Spese per consulenze relative ad attività di studio e ricerca, progettazione e assistenza tecnica: sono ritenute ammissibili nel limite massimo giornaliero di Euro 500,00 comprensive di IVA e/o ritenuta d'acconto e per un massimo di complessivi 90 giorni.
- e) Spese generali: sono riconosciute, se regolarmente documentate, comprendendo anche le attività di coordinamento e organizzazione del progetto, nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile

Non sono considerate ammissibili:

- le spese relative al personale dipendente;
- le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- le spese relative all'acquisto di materiale usato;

3.2. Limiti e condizioni

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari della misura saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché in materia di marchi regionali di qualità, attenendosi scrupolosamente ai documenti di seguito indicati e ciò anche al fine di non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.

In particolare, si fa riferimento agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare al sottocapitolo VI.D. riguardante "Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli".

In ragione delle norme sopra citate, sono assolutamente escluse dagli aiuti le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Pertanto le campagne pubblicitarie che riguardino i prodotti e i marchi commerciali di una impresa sono da considerarsi puri e semplici aiuti al funzionamento e non possono quindi essere giustificati ed ammessi all'intervento pubblico.

Gli aiuti relativi agli interventi di cui al punto 3.1.1 "*Attività promozionali in senso lato*", riguardanti "consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica" potranno essere concessi solo se tali consulenze risulteranno propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione di azioni a carattere pubblicitario e/o promozionale in senso lato ricomprese nel piano di interventi complessivo proposto dal richiedente.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente misura non potranno essere cumulati, per la realizzazione dello stessa iniziativa, con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000.

Nel caso di produzioni non esclusive del territorio regionale, la percentuale di prodotto regionale può essere stimata anche in riferimento alla trasformazione del prodotto medesimo entro il territorio regionale.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Viene posto a bando per l'attuazione della presente misura l'importo complessivo di 4.000.000,00 euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità degli aiuti previsti, per le iniziative ammissibili previste nel progetto è pari a:

- a. attività a carattere informativo: 70% della spesa ammissibile.
- b. attività promozionali a carattere pubblicitario 50% della spesa ammissibile.
- c. attività promozionali in senso lato: 60% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Il contributo concedibile massimo per progetto e per beneficiario è di 400.000 euro.

Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a 20.000 euro.

4.4 Termini e scadenze

Le iniziative progettuali dovranno essere realizzate entro i 18 (diciotto) mesi successivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Zone (definizione)	Produzioni certificate interessate dal progetto ottenute nelle zone D: per più del 60%	12
Zone (definizione)	Produzioni interessate dal progetto ottenute nelle zone C per più del 60%	10
Produzioni di dimensioni piccole e medie	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto:	
	- inferiore a 5 milioni di euro	6
	- compreso fra 5 e 10 milioni di euro	4
	- compreso fra 10 e 20 milioni di euro	2
Carattere regionale della produzione	Produzioni certificate interessate dal progetto ottenute per il 100% in Veneto	2
Progetto orientato all'informazione ai consumatori	Quota della spesa del progetto destinata alle attività a carattere informativo:	
	- superiore al 75%	5
	- compresa fra il 50 e il 75%%	3

Progetto orientato a favorire gli sbocchi commerciali nel mercato interno	Quota della spesa destinata alla promozione del prodotto sul mercato UE (non nazionale):	
	- superiore al 50%	5
	- compresa fra il 25 e il 50%	3

I punteggi di priorità sopra indicati sono cumulabili.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTI DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Produzioni interessate dal progetto ottenute nelle zone C e D	Percentuale della produzione certificata ottenuta nelle zone C e D	1
Dimensioni della produzione	Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto (preferenza accordata alle produzioni on fatturato più basso)	2

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Relativamente alla partecipazione a manifestazioni fieristiche e nella realizzazione di materiale promozionale dovrà essere sempre evidenziato, oltre ai loghi e alle diciture obbligatoriamente previsti dal Programma, il logo riguardante la promozione del Veneto ufficialmente approvato dalla Giunta regionale con la denominazione "Veneto tra la Terra e il cielo"; quest'ultimo, in particolare, dovrà sempre comparire, nella prima pagina di copertina dei materiali promozionali, in modo visibile e comunque di dimensioni non inferiori a tutti gli altri loghi presenti.

Su tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata dovranno comparire i loghi conformi alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari dovranno trasmettere preventivamente ad AVEPA le bozze di detto materiale ed acquisire il "Visto si stampi".

6.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione (la documentazione di cui ai punti c. 1, c. 3, c. 4 deve essere prodotta anche su supporto informatico):

- a. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
- c. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 1. Che il prodotto alimentare di qualità per il quale si chiede l'aiuto per l'attività d'informazione e promozione, è ottenuto in territorio regionale ovvero che la percentuale del prodotto ottenuto in Veneto è pari al ____ % (la percentuale deve essere superiore al 15%);
 2. La non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 2826/2000;
 3. La percentuale di prodotto ottenuto in zona D o C (dettaglio e riepilogo della produzione – riferita alla quantità di prodotto base e relativa alla sola produzione oggetto della domanda – prodotta nel triennio precedente da ciascuna azienda consorziata con indicazione del comune di provenienza);
 4. Che il fatturato delle produzioni Certificate – riferite all'intera produzione è pari a _____ milioni di Euro e che le produzioni certificate interessate dal progetto è pari a ____ milioni di Euro;
 5. La percentuale di spesa di progetto destinata alle attività a carattere informativo;
 6. La percentuale di prodotto destinato al mercato estero;
 7. L'obbligo a non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.

- d. Documentazione comprovante il punteggio richiesto;
- e. Verbale del c.d.a. che approva il programma e dà mandato al legale rappresentante per presentare la domanda di aiuto;
- f. Decreto o altro atto per il riconoscimento di prodotto compreso in sistemi di qualità secondo i criteri fissati dal Reg. CE n. 1783/2003;
- g. Copia ultima versione, approvata ai sensi del Reg. CE n. 510/2005, del disciplinare di produzione;
- h. Relazione programmatica sull'attività dell'organismo associativo, con l'indicazione degli obiettivi previsti e comprendente il programma dettagliato delle attività previste;
- i. Tre preventivi analitici con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le disposizioni contenute nel documento "indirizzi procedurali" allegato al presente bando;
- j. Piano dei controlli della denominazione di cui al precedente punto d) del paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità.

I documenti indicati alle lettere a., b., c., d., e., f., g., h., i. e j. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Documentazione specifica

Ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto d.. dovrà contenere:

- Copia ultimi tre bilanci, completi di nota integrativa;
- Elenco delle aziende associate con sede in Veneto, riportante la quantità prodotta da ogni singola azienda;
- Elenco delle aziende con produzione in zona D o C, e riportante il quantitativo ottenuto in quella determinata zona.

6.2. DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- a. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
- b. copia dei giustificativi di pagamento;
- c. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.